SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

00A11144

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Gerace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Gerace (Reggio Calabria) ed il sindaco nella persona del dott. Giuseppe Pezzimenti;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Calabria;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Gerace (Reggio Calabria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 25 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gerace (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giuseppe Pezzimenti.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il dott. Giuseppe Pezzimenti è stato eletto alla carica di consigliere della regione Calabria.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di Gerace, con deliberazione n. 21 del 15 giugno 2000, ha dichiarato ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gerace (Reggio Calabria).

Roma, 19 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A11267

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Cologna Veneta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cologna Veneta (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cologna Veneta (Verona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Renata Carletti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cologna Veneta (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto datato 3 giugno 2000, assunto al protocollo dell'ente il giorno 5 giugno 2000, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Verona, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1195/99.13.12/Gab. del 7 giugno 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cologna Veneta (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Renata Carletti.

Roma, 19 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A11268

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2000.

Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visti i precedenti propri decreti, relativi all'ordinamento transitorio delle strutture del Segretariato generale e all'organizzazione dei Dipartimenti;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui alla individuazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza ed alla determinazione della loro composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle autorità politiche interessate;

Considerata, pertanto, l'esigenza di adeguare alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 303 del 1999 l'organizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7, comma 1, del decreto stesso, di individuare gli uffici e le funzioni di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza, nonché di dettare disposizioni di carattere generale sulla composizione degli uffici di gabinetto dei Ministri senza portafoglio e sulle segreterie degli stessi e dei Sottosegretari presso la Presidenza;

Tenuto conto che il presente decreto non riguarda le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate ad essere trasferite ad altre amministrazioni o a costituirsi in agenzie, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per le quali, in attesa della data prevista per il trasferimento, ovvero della costituzione dell'agenzia, resta intanto ferma l'attuale organizzazione;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Denominazioni

1. Nel presente decreto sono denominati:

a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificata, da ultimo, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

c) Presidente, Vice Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente, il Vice Presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) Sottosegretario alla Presidenza: il Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;

e) Segretariato generale, Segretario generale, vice segretario generale: rispettivamente, il Segretariato generale, il Segretario generale ed il vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i Dipartimenti della Presidenza e gli Uffici autonomi ad essi equiparati, ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte di altra struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri o Sottosegretari, in ogni caso denominate Dipartimenti se affidate a Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di Dipartimento di una struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze in materia di trattamento economico del dirigente preposto;

g) uffici: strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i Dipartimenti;

h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.

Art. 2.

Strutture della Presidenza

1. Costituiscono strutture generali della Presidenza, preposte in maniera organica ed integrata alle aree funzionali omogenee di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo:

a) l'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;

b) il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;

c) il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

d) il Dipartimento per gli affari regionali;

e) il Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

f) il Dipartimento della funzione pubblica;

g) il Dipartimento per le pari opportunità;

h) il Dipartimento per le riforme istituzionali;

i) il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

j) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo;

k) il Dipartimento per gli affari economici;

l) l'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

m) l'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. Costituiscono altresì strutture generali della Presidenza, adibite a compiti di organizzazione, gestione delle risorse, controllo e monitoraggio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo:

a) l'Ufficio del Segretario generale;

b) il Dipartimento degli affari generali e del personale;

c) il Dipartimento del cerimoniale di Stato;

d) l'Ufficio bilancio e ragioneria;

e) l'Ufficio dei servizi amministrativi e tecnici;

f) l'Ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica;

g) l'Ufficio del sovrintendente;

h) l'Ufficio per il controllo interno.

3. Costituiscono strutture equiparate a quelle generali i seguenti uffici:

a) l'Ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare;

b) l'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente;

c) l'Ufficio del consigliere diplomatico;

d) l'Ufficio del consigliere militare.

4. Le strutture di cui al comma 3 costituiscono uffici di diretta collaborazione del Presidente, fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo.

5. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso la Presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non costituiscono uffici dirigenziali e che fanno capo al Dipartimento degli affari generali e del personale.

6. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non generali della Presidenza le strutture di supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge.

7. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono individuati come datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e sono responsabili, secondo le disposizioni del presente decreto, della funzionalità dell'ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato.

Art. 3.

Disposizioni di carattere generale

1. Fanno parte del Segretariato generale tutte le strutture non affidate alla responsabilità di Ministri o poste alle dirette dipendenze di Sottosegretari. Il Segretario generale sovrintende all'organizzazione ed alla gestione amministrativa del Segretariato generale. Egli è altresì responsabile dell'approvvigionamento delle risorse umane della Presidenza, nonché dei profili gestori per i quali sia prevista, in sede di bilancio della Presidenza, una gestione accentrata. Il Segretario generale risponde al Presidente dell'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'art. 19 della legge non attribuite ad un Ministro o Sottosegretario, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni al personale dirigenziale diverso da quello di cui all'art. 18 della legge.

2. Il Segretario generale predispone il progetto di bilancio annuale e pluriennale di previsione e il conto consuntivo della Presidenza e li sottopone all'approvazione del Presidente, con le modalità stabilite dall'apposito decreto che disciplina l'autonomia finanziaria della Presidenza e gli adempimenti in materia contabile. Sul progetto di bilancio, il Presidente acquisisce l'avviso dei Ministri e dei Sottosegretari delegati.

3. Nei casi in cui una struttura della Presidenza sia affidata, ai sensi dell'art. 21, comma 6, della legge, alla responsabilità di un Ministro o posta alle dirette dipendenze di un Sottosegretario, il rapporto tra organo di indirizzo politico e poteri gestionali della dirigenza si uniforma alla disciplina dettata dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per le strutture del Segretariato, il Segretario generale impartisce le direttive generali per l'azione amministrativa di cui al suddetto art. 14 e determina gli obiettivi gestionali tenendo conto delle caratteristiche peculiari dell'attività da svolgere, nonché, per le strutture generali individuate come uffici di diretta collaborazione, del carattere fiduciario del rapporto intrattenuto con il Presidente.

4. I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti, anche per delega, di responsabilità gestionali, possono delegare a dirigenti parte dei propri poteri.

5. Nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge, i capi delle strutture generali o i loro reggenti conservano, secondo la prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro, nonché le attribuzioni esercitate in via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del Segretario generale e comunque per non più di quarantacinque giorni dalla data di giuramento del nuovo Governo.

6. Quando l'affidamento di una struttura generale alla responsabilità di un Ministro o Sottosegretario viene a cessare per causa diversa da quella di cui al comma 5, il Segretario generale propone al Presidente, entro trenta giorni, la conferma o la sostituzione del capo della struttura. Restano ferme, sino a diversa disposizione del Segretario generale, le deleghe attribuite al capo della struttura e da questo ai dirigenti.

Art. 4.

Organizzazione degli uffici

1. Nei limiti determinati dal presente decreto, l'organizzazione interna delle strutture che compongono il Segretariato generale, ivi comprese quelle che abbiano cessato di essere affidate a Ministri o Sottosegretari, può essere modificata con provvedimento del Segretario generale. Entro i limiti stessi, alle modifiche dell'organizzazione interna delle strutture affidate alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari provvedono, parimenti, i Ministri o Sottosegretari interessati.

2. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più strutture, il Segretario generale può istituire, sentiti i capi delle strutture generali interessate e previo assenso delle autorità politiche, ove si tratti di strutture affidate alla responsabilità di Ministri o poste alle dipendenze di Sottosegretari, strutture di coordinamento interdipartimentali. Il provvedimento del Segretario generale indica il coordinatore della struttura, il livello dell'incarico, anche ai fini della graduazione delle inerenti responsabilità.

Art. 5.

Poteri gestionali

1. Il vice segretario generale coadiuva il Segretario generale ed esercita le funzioni da questo a lui delegate. Nel caso di più vice segretari generali, uno di essi è delegato dal Segretario generale a svolgerne le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza di vice segretari generali, il Segretario generale può attribuire funzioni vicarie ad uno o più dirigenti di prima fascia o equiparati.

2. I capi delle strutture generali della Presidenza sono nominati ai sensi dell'art. 18 della legge. Alla preposizione di dirigenti agli uffici o servizi si provvede, sulla base dei criteri generali eventualmente fissati dal Presidente, per le strutture affidate alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e, per le strutture generali che compongono il Segretariato generale, con provvedimenti del Segretario generale. Il Segretario generale può delegare ai capi delle strutture generali la preposizione dei capi servizio e l'attribuzione agli stessi di poteri gestionali. Con le modalità suindicate, i Ministri e Sottosegretari delegati, nonché, per quanto di competenza, il Segretario generale provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per attività di studio e consulenza, o comunque diverse dalla direzione di uffici. Alla assegnazione alle strutture della Presidenza del personale non dirigenziale provvede il Segretario generale.

3. Nelle strutture generali della Presidenza, le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite con provvedimento del Ministro o Sottosegretario competente, ovvero del Segretario generale, su proposta del capo delle strutture stesse. In mancanza di tale provvedimento, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica tra quelli in servizio presso la struttura interessata.

4. Per l'esame di particolari questioni, i capi delle strutture generali possono affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.

5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, ivi comprese quelle vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del decreto legislativo, di coordinamento, di indirizzo, di studio, ricerca, verifica e controllo. Ferme restando la struttura e la composizione dell'Ispettorato per la funzione pubblica, è stabilito in dieci ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in quattordici ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia del ruolo unico utilizzabili dalla Presidenza, presso le strutture di volta in volta individuate dal Presidente, per funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, a norma dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, nonché dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520.

Art. 6.

Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari

1. I Ministri senza portafoglio, il Sottosegretario alla Presidenza e i Sottosegretari presso la Presidenza si avvalgono di uffici di diretta collaborazione composti secondo le indicazioni di cui al presente articolo, ferma restando la possibilità di determinare successivamente la struttura e la composizione degli uffici stessi in modo diverso, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati, su proposta del Ministro o Sottosegretario interessato, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo. La composizione degli uffici non deve in ogni caso comportare per ciascun ufficio un onere finanziario eccedente quello massimo derivante da quanto previsto dal presente articolo. La composizione dell'ufficio del Sottosegretario alla Presidenza è determinata dal Presidente sulla base delle deleghe ad esso conferite, con il limite finanziario massimo corrispondente a quello dei Ministri senza portafoglio. I decreti di cui al presente comma cessano di avere efficacia alla data del giuramento del nuovo Governo.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio hanno la seguente composizione:

a) ufficio di gabinetto;

b) settore legislativo;

c) segreteria particolare;

d) ufficio stampa.

3. Il Capo di gabinetto coordina il complesso degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed è nominato dal Ministro stesso tra i magistrati, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori ruolo in servizio, ovvero tra esperti, appartenenti ad altre categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità. Il Ministro può avvalersi di tre consiglieri giuridici, uno dei quali preposto al settore legislativo, scelti tra persone di elevata professionalità. L'ufficio di gabinetto si avvale di tre dipendenti appartenenti all'area funzionale C, o livello equiparato, e da cinque dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Un terzo del personale può essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.

4. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza. Al settore è preposto un consigliere giuridico, designato dal Ministro. Il settore legislativo si avvale di due dipendenti appartenenti all'area funzionale C, o livello equiparato, e quattro dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate al comma 3. Un terzo del personale può essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.

5. Alla segreteria particolare è preposto il segretario particolare. La segreteria si avvale di sei dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Un terzo del personale può essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.

6. All'ufficio stampa può essere preposto un estraneo iscritto all'albo dei giornalisti. Gli uffici stampa dei Ministri senza portafoglio operano in collegamento funzionale con l'ufficio stampa e del portavoce del Presidente.

7. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario alla Presidenza e dei Sottosegretari presso la Presidenza con delega di funzioni da parte del Presidente consistono nella segreteria particolare, organizzata secondo modalità analoghe a quelle di cui al comma 5, e nella segreteria tecnica, coordinata da un dirigente di prima o seconda fascia, o equiparato, ed alla quale sono addetti quattro dipendenti dell'area B, o livello equiparato. Un terzo del personale può essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione. Il Sottosegretario può attribuire al capo della segreteria particolare o al capo della segreteria tecnica il compito di coordinare il complesso degli uffici di diretta collaborazione.

8. I Sottosegretari presso la Presidenza con delega da parte di Ministri senza portafoglio si avvalgono di una segreteria particolare.

Art. 7.

Conferenza dei capi delle strutture generali

1. Il Segretario generale convoca e presiede la conferenza dei capi delle strutture generali, ai fini del parere sul progetto di bilancio della Presidenza, secondo le indicazioni del decreto sull'ordinamento finanziario e contabile, nonché per l'esame di problematiche di carattere generale, a fini di coordinamento.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE STRUTTURE

Art. 8.

Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri

1. L'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri costituisce la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa alla direzione ed ai rapporti con l'organo collegiale di Governo ed è posto alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza-Segretario del Consiglio dei Ministri. L'Ufficio cura la predisposizione dei decreti relativi alla formazione del Governo, nonché gli adempimenti preordinati alla convocazione e all'ordine del giorno Consiglio dei Ministri e relativa documentazione; cura altresì gli adempimenti conseguenziali alle deliberazioni collegiali adottate ed

alla predisposizione dei verbali, nonché quelli relativi alla promulgazione delle leggi ed alla emanazione degli atti normativi deliberati dal Consiglio dei Ministri, assicurandone anche la tempestiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. L'Ufficio si articola in non più di due servizi.

3. Il capo dell'Ufficio informa il Segretario generale sulle questioni in trattazione, sui lavori del Consiglio dei Ministri e sulle deliberazioni adottate.

Art. 9.

Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

1. Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il Parlamento. Esso cura gli adempimenti riguardanti: l'informazione sull'andamento dei lavori parlamentari; l'azione di coordinamento circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione di emendamenti governativi, l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonché sull'assegnazione di progetti di legge alla sede legislativa; i rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria circa gli atti di sindacato ispettivi rivolti al Presidente o al Governo nel suo complesso; la verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare.

2. Il Dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di otto servizi.

Art. 10.

Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie

1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni europee e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo, per l'attività inerente all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea e per le azioni di coordinamento nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea. Il Dipartimento, in particolare, cura e segue la predisposizione, l'*iter* parlamentare e l'attuazione della legge comunitaria annuale; vigila sull'attuazione delle norme comunitarie; assicura, durante il procedimento normativo comunitario, il monitoraggio del processo decisionale; segue il contenzioso comunitario, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sull'attività dell'Unione europea e coordina, in materia, le iniziative di formazione.

2. Il Dipartimento si articola in non più di quattro uffici e non più di tredici servizi. Dipende funzionalmente dal Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie.

Art. 11.

Dipartimento per gli affari regionali

1. Il Dipartimento per gli affari regionali è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, per la promozione, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista e con la collaborazione degli uffici di segreteria della Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome nonché della Conferenza Stato-città e autonomie locali, delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. Il Dipartimento provvede, in particolare, anche agli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e commissari del Governo; il controllo governativo della legislazione regionale ed i profili generali del contenzioso Stato-regioni; i rapporti inerenti all'attività delle regioni all'estero; le commissioni di controllo sugli atti regionali; l'attuazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine.

2. Il Dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di undici servizi.

Art. 12.

Dipartimento per gli affari economici

1. Il Dipartimento per gli affari economici è la struttura di supporto che opera in materia di:

a) analisi macroeconomiche, con riferimento anche alla finanza pubblica ed al mercato del lavoro; provvedimenti economico-finanziari di carattere generale;

b) attività di concertazione del Governo con le parti sociali; monitoraggio e valutazione del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati e degli andamenti economici generali; occupazione, in riferimento anche all'attuazione e all'aggiornamento degli accordi con le parti sociali; interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata; rapporti con le parti sociali e le amministrazioni pubbliche interessate.

2. Nell'ambito del Dipartimento operano il Comitato e l'ufficio per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, nonché l'osservatorio per la piccola e media impresa.

3. Nell'ambito del Dipartimento opera l'ufficio per l'innovazione tecnologica che assicura il supporto alle funzioni di coordinamento ed indirizzo del Presidente in materia di innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle strutture, tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione, alla diffusione, in regime di sicurezza, di Internet e della cultura informatica e digitale, anche in raccordo con gli organismi internazionali e comunitari che operano nel settore. L'ufficio cura altresì il supporto al funzionamento e all'attività dei comitati dei Ministri per la società dell'informazione e per le iniziative di cooperazione sulla navigazione satellitare.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, il Dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di nove servizi.

Art. 13.

Ufficio del consigliere diplomatico

1. L'Ufficio del consigliere diplomatico assiste il Presidente nella sua attività in materia di relazioni internazionali in Italia e all'estero e, in generale, negli atti che attengono alla politica estera.

Art. 14.

Ufficio del consigliere militare

1. L'Ufficio del consigliere militare assiste il Presidente nella sua attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale e cura altresì gli affari di interesse della Presidenza relativi agli aspetti militari connessi all'appartenenza dell'Italia all'ONU, all'Alleanza atlantica, all'UEO e alla OSCE.

2. Nell'ambito dell'ufficio del consigliere militare opera, in posizione di autonomia, il servizio per il coordinamento della produzione di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. Al servizio è preposto il capo dell'ufficio.

Art. 15.

Ufficio stampa e del portavoce del Presidente

1. L'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente cura l'informazione inerente all'attività del Presidente e del Consiglio dei Ministri ed i rapporti con gli organi di informazione. Operano in raccordo funzionale con l'Ufficio gli uffici stampa dei Ministri senza portafoglio e le analoghe strutture eventualmente operanti presso i Sottosegretari della Presidenza. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento interno del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente in data 10 novembre 1993.

2. L'Ufficio si articola in non più di due servizi.

Art. 16.

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

1. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura che, nell'ambito del Segretariato generale, fornisce supporto all'attività di coordinamento del Presidente ed assiste il Sottosegretario alla Presidenza e il Segretario generale in materia di attività normativa. Il Dipartimento assicura altresì alla Presidenza la consulenza giuridica di carattere generale. Esso in particolare:

a) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa del Governo, verificandone, sulla base delle indicazioni del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, la coerenza con il programma dei lavori parlamentari;

b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai Ministri competenti e in coordinamento con il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, all'istruttoria degli emendamenti, governativi o parlamentari, relativi ai disegni di legge;

c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla lettera *a)*, la qualità dei testi normativi e degli emendamenti del Governo, anche con riferimento all'omogeneità e alla chiarezza della formulazione, all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti;

d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza;

e) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle necessarie competenze tecniche nonché, per quanto di competenza, del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, le relazioni e le analisi appositamente previste e predisposte a corredo delle iniziative legislative del Governo, curando che esse indichino il quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento, gli eventuali precedenti della Corte costituzionale, gli obiettivi perseguiti e la congruità dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove disposizioni impongono ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese;

f) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su richiesta degli organi parlamentari;

g) coordina e promuove l'istruttoria relativa all'iniziativa regolamentare del Governo;

h) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi e redige regole tecniche di redazione degli stessi; compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento legislativo esistente;

i) esprime pareri giuridici e sovrintende al contenzioso curato dalla Presidenza; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalità e i relativi rapporti con gli uffici della Corte costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato;

j) cura i rapporti con le autorità amministrative indipendenti relativamente alle questioni riguardanti la normazione;

k) cura, in collegamento con il Dipartimento per gli affari regionali e le segreterie delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città, gli adempimenti preliminari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo;

l) svolge le attività di ricerca e documentazione giuridica e cura, per il tramite della biblioteca di Palazzo Chigi, la documentazione economica e tecnica necessaria alla funzionalità degli uffici della Presi-

denza; svolge, inoltre, ogni altra attività che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente, dal Sottosegretario alla Presidenza o dal Segretario generale.

2. Il Dipartimento, ai sensi e con le modalità dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366:

a) assiste il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive comunitarie, nonché nelle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea;

b) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme comunitarie sull'assetto interno.

3. Operano in raccordo funzionale con il Dipartimento, relativamente alle materie di rispettiva competenza, i settori legislativi dei Dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio, che integrano il Dipartimento stesso ove l'affidamento venga a cessare, nonché il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure. Il Dipartimento assicura il collegamento funzionale con la segreteria tecnica del Nucleo, nell'ambito delle attività previste dall'art. 32.

4. Il Dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di nove servizi.

Art. 17.

Dipartimento per il coordinamento amministrativo

1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tale fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento e indirizzo, nonché di monitoraggio, in vista anche della verifica di fattibilità delle iniziative legislative, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza. Cura gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente.

2. Il Dipartimento fornisce supporto all'attività della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo e con i commissari straordinari istituiti dal Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge, per fare fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.

3. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di sei servizi.

Art. 18.

Dipartimento per le pari opportunità

1. Il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni. Della struttura stessa il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo, per promuovere e coordinare le azioni di Governo nell'area funzionale suindicata e quelle volte a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei. Il Dipartimento, in particolare, provvede anche agli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità; alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti all'Italia e all'estero nelle materie stesse; all'adozione delle iniziative necessarie, in materia, per assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali e internazionali.

2. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di cinque servizi. Presso il Dipartimento opera la segreteria della commissione per le pari opportunità.

Art. 19.

Dipartimento per l'informazione e l'editoria

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento dell'attività di comunicazione istituzionale. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di attività di informazione, pubblicità e documentazione istituzionale, nonché in materia di comunicazione interna, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23. Esso cura gli affari relativi all'editoria ed alla stampa.

2. Il Dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di nove servizi.

Art. 20.

Dipartimento della funzione pubblica

1. Il Dipartimento della funzione pubblica è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa alla promozione e verifica dell'innovazione nel settore pubblico ed al coordinamento in materia di lavoro pubblico. Il Dipartimento cura l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, svolge compiti in materia di: formazione pubblica, informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, elaborazione degli indirizzi generali nell'area del pubblico impiego, anche per ciò che attiene alla programmazione dei reclutamenti; rapporti con le organizzazioni sindacali e cura dei rapporti con l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni; tenuta del ruolo unico dei dirigenti dello Stato e dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; efficienza, efficacia, economicità e rendimento delle amministrazioni pubbliche. Il Dipartimento esercita

altresì compiti ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale utilizzazione del personale pubblico.

2. Il Dipartimento si articola in non più di sette uffici e non più di ventisei servizi. Presso il Dipartimento opera inoltre l'ispettorato per la funzione pubblica, articolato in due ulteriori servizi.

3. Il Dipartimento continua ad avvalersi degli esperti e del personale di cui agli articoli 2, commi primo, secondo e terzo, 3, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, ed al quadro *A* allegato allo stesso decreto.

Art. 21.

Dipartimento per le riforme istituzionali

1. Il Dipartimento per le riforme istituzionali assicura al Presidente il supporto in materia di coordinamento finalizzato alla elaborazione delle riforme istituzionali, relative in particolare agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale, alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo, al sistema delle autonomie, allo studio e confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, alla verifica della coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi del Parlamento e con quelli di riforma del programma di Governo.

2. Il Dipartimento si articola in non più di un ufficio e non più di tre servizi.

Art. 22.

Ufficio del Segretario generale

1. L'Ufficio del Segretario generale fornisce a quest'ultimo supporto per l'attività di coordinamento e di raccordo organizzativo e funzionale fra le diverse strutture, nonché per la predisposizione delle iniziative di carattere normativo riguardanti l'organizzazione e il funzionamento della Presidenza; l'Ufficio supporta il Segretario generale nella verifica e monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo. L'Ufficio assiste il Segretario generale, tramite apposita segreteria speciale, negli adempimenti connessi alla sicurezza interna ed al segreto di Stato, in attuazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

2. L'Ufficio provvede all'esame di atti e documenti sottoposti al Segretario generale, predisponendo anche note informative ovvero, su sua richiesta, ricerche ed analisi di carattere giuridico-amministrativo su questioni specifiche; cura la raccolta degli elementi conoscitivi funzionali all'elaborazione di atti di direttiva o di indirizzo. All'Ufficio fa capo il servizio di accettazione della corrispondenza. L'Ufficio attende altresì ai compiti di supporto in materia di rapporti tra Governo e confessioni religiose.

3. Nell'ambito dell'Ufficio operano altresì: la segreteria del Segretario generale; a livello di servizio ed in posizione di autonomia funzionale, la segreteria speciale; a livello di ufficio dirigenziale generale ed in posizione di autonomia funzionale, l'ufficio per le relazioni sindacali e per gli adempimenti relativi al personale delle magistrature, articolato in non più di tre servizi.

4. Presso l'Ufficio opera, altresì, il servizio del medico competente, al quale è preposto il soggetto responsabile dei compiti di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Al servizio fanno capo, secondo le direttive impartite dal Segretario generale, eventuali strutture mediche istituite presso la Presidenza.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 7, il Segretario generale coordina gli interventi e le misure di prevenzione e protezione, a norma del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, impartendo le direttive opportune.

6. L'Ufficio si articola in non più di sei servizi.

Art. 23.

Dipartimento degli affari generali e del personale

1. Il Dipartimento degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione ed alla gestione del personale della Presidenza; alle attività di carattere generale, di studio, di analisi e di verifica delle funzioni organizzative della Presidenza; al supporto organizzativo degli organi collegiali che operano presso la Presidenza. Il Dipartimento cura la gestione del contenzioso del personale ed assume direttamente la difesa dell'amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro in primo grado.

2. Nell'ambito del Dipartimento opera un'apposita struttura di supporto all'attività del responsabile, a livello centrale, della prevenzione e della protezione ai sensi delle norme sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il responsabile della prevenzione e protezione può essere abilitato dal Segretario generale ad avvalersi dei servizi dell'Ufficio dei servizi amministrativi e tecnici.

3. Il Dipartimento si articola in non più di quattro uffici e non più di dieci servizi.

Art. 24.

Ufficio bilancio e ragioneria

1. L'Ufficio bilancio e ragioneria provvede agli adempimenti di natura finanziaria, patrimoniale e contabile relativi all'attività della Presidenza, curando, in particolare, la predisposizione dei bilanci e relative variazioni, la tenuta delle scritture contabili, la liquidazione delle spese relative all'acquisizione di beni e servizi, nonché per interventi, i pagamenti in contanti tramite i cassieri e la relativa vigilanza, i rapporti con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativamente alle variazioni di bilancio ed agli accrediti a favore della Presidenza, i rapporti con la Corte dei conti relativamente ai provvedimenti di competenza soggetti a controllo preventivo.

2. L'Ufficio svolge, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attività connessa al controllo della regolarità amministrativa e contabile sui titoli di spesa emessi dai centri di responsabilità e di spesa del bilancio della Presidenza e provvede alla validazione dei titoli stessi, preliminare al pagamento. All'Ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti gli atti di organizzazione e gestione; esso riferisce al Segretario generale eventuali osservazioni.

3. L'Ufficio si articola in non più di quattro servizi.

Art. 25.

Ufficio dei servizi amministrativi e tecnici

1. L'Ufficio per i servizi amministrativi e tecnici predispone e gestisce, in un quadro di programmazione generale annuale e pluriennale, che tiene conto delle esigenze di funzionamento della Presidenza e dei vincoli finanziari, i programmi di approvvigionamento dei beni e dei servizi strumentali e di realizzazione dei lavori. L'Ufficio provvede alla istruttoria e stipulazione dei contratti per l'acquisizione dei beni strumentali, dei servizi e dei lavori inerenti allo svolgimento dell'attività di istituto e nomina i responsabili dei collaudi e delle certificazioni di regolare esecuzione. L'Ufficio gestisce l'autoparco.

2. L'Ufficio si articola in non più di cinque servizi.

Art. 26.

Ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica

1. L'Ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale e la progettazione dei sistemi e dei servizi informatici e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e riservatezza, e coordinandone la relativa gestione; cura la formazione specialistica degli addetti ai sistemi e servizi e, d'intesa con il Dipartimento per gli affari generali e del personale, l'addestramento e la formazione di base degli utenti; predispone e gestisce i contratti di fornitura per gli aspetti di propria competenza; coordina le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso Uffici e Dipartimenti della Presidenza, nonché l'interconnessione al sistema statistico nazionale.

2. Il capo dell'Ufficio nomina il responsabile di ciascun progetto, che ne coordina la realizzazione in tutte le sue fasi, e, per particolari progetti o per interventi specifici, può costituire appositi gruppi di lavoro, parimenti nominandone il responsabile.

3. I capi dei Dipartimenti, su richiesta del Segretario generale o del capo dell'Ufficio, designano un responsabile per l'informatica e le telecomunicazioni, con il compito di interfaccia tra le strutture interne e l'Ufficio.

4. Nel limite delle spese gestite dal Segretariato generale, il capo dell'Ufficio è il responsabile dei sistemi informatici automatizzati della Presidenza.

5. L'Ufficio si articola in non più di otto servizi. Nell'ambito dell'Ufficio opera il centralino telefonico.

Art. 27.

Dipartimento del cerimoniale di Stato

1. Il Dipartimento cura il cerimoniale di Stato, ferme restando le competenze dell'Ufficio del cerimoniale del Ministero degli affari esteri, e assiste il Presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, assicurando il coordinamento delle attività di cerimoniale svolte dalle prefetture; coordina le adesioni, i patronati e i patrocinii governativi; collabora all'organizzazione delle visite all'estero del Presidente; cura l'istruttoria relativa alle onorificenze e all'araldica.

2. Nell'ambito del Dipartimento operano l'ufficio del cerimoniale, cui è preposto il capo del Dipartimento, l'ufficio onorificenze e araldica e, in posizione di autonomia, l'ufficio per i voli di Stato e umanitari, che assicura il coordinamento dei trasporti aerei disposti per esigenze di Stato, di Governo o per ragioni umanitarie.

3. Il Dipartimento si articola in non più di sei servizi.

Art. 28.

Ufficio del sovrintendente

1. L'Ufficio sovrintende all'esecuzione di tutti i lavori, i servizi e le forniture nelle sedi della Presidenza, assicurandone la manutenzione e il decoro, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente che disciplina l'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza in materia di autonoma responsabilità delle strutture amministrative.

2. L'Ufficio si articola in non più di tre servizi.

Art. 29.

Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. L'Ufficio in particolare provvede:

a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte;

b) all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato, delle regioni e delle province autonome;

c) alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome;

d) agli adempimenti strumentali all'attività dei gruppi di lavoro o comitati istituiti nell'ambito della Conferenza, a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e) all'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il responsabile dell'Ufficio, ovvero il responsabile dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, può essere incaricato, con decreto del Presidente, di svolgere le funzioni di segretario della Conferenza unificata e di coordinare l'attività istruttoria e di supporto posta in essere dagli Uffici stessi ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. L'ufficio si articola in non più di sei servizi ed una segreteria tecnica e si avvale di ulteriori dirigenti fino ad un massimo di cinque.

Art. 30.

Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della Conferenza stessa, in particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato e delle autonomie locali; alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello Stato e le autonomie locali. L'Ufficio cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-regioni, a norma dell'art. 29, comma 3, l'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata.

2. L'Ufficio si articola in non più di due servizi.

Art. 31.

Ufficio per il controllo interno

1. L'Ufficio per il controllo interno esercita, per il perseguimento degli obiettivi e con le forme indicate dall'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, la valutazione e il controllo strategico sull'attività amministrativa della Presidenza, direttamente riferendone al Segretario generale, per quanto attiene al funzionamento delle strutture che compongono il Segretariato generale, ed ai Ministri e Sottosegretari per le strutture affidate alla responsabilità dei medesimi. L'Ufficio opera in posizione di autonomia funzionale. A richiesta del Segretario generale, dei Ministri senza portafoglio o dei Sottosegretari, l'Ufficio può fornire elementi per la valutazione dei capi delle strutture generali destinatari delle direttive generali sull'azione amministrativa. Alla direzione dell'Ufficio è preposto un collegio composto da tre membri, scelti dal Presidente con proprio decreto tra dirigenti di prima fascia o equiparati, docenti universitari, esperti esterni di comprovata professionalità. Con il medesimo decreto è nominato il presidente del collegio, che è il capo della struttura ai sensi dell'art. 18 della legge e dell'art. 2, comma 7.

Art. 32.

Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure e Osservatorio sulla semplificazione

1. Nell'ambito della Presidenza opera il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, il quale esercita i compiti di cui alla legge 8 marzo 1999, n. 50, in materia di riordino dei testi normativi e di delegificazione e semplificazione e collabora con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi in materia di analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto della regolamentazione, relative agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali ed interministeriali. Il Nucleo si avvale di una segreteria tecnica, ufficio di livello dirigenziale generale, che provvede all'istruttoria degli affari costituenti compiti del Nucleo e collabora, nell'ambito del collegamento funzionale con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, alla verifica del corretto uso delle fonti, della qualità degli atti normativi e della completezza della relativa istruttoria.

2. Nell'ambito della Presidenza opera, altresì, l'osservatorio sulla semplificazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che si avvale di apposito servizio con funzioni di segreteria.

Art. 33.

Comitato tecnico-scientifico per la valutazione e il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato

1. Il Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si avvale di un ufficio di livello dirigenziale generale per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato. Tale ufficio svolge altresì compiti di supporto in ordine alla metodologia dei sistemi di valutazione, al coordinamento dei controlli di tipo strategico, alla valutazione della funzionalità dei sistemi di controllo interno delle pubbliche amministrazioni. Nell'ambito dell'ufficio operano l'osservatorio dei controlli interni, di cui al comma 3 del citato art. 7, nonché la banca dati di cui al comma 1 dell'articolo stesso.

2. L'ufficio si articola in non più di tre servizi.

Capo III

Art. 34.

Disposizioni finali

1. L'attuale organizzazione delle strutture generali della Presidenza di cui al presente decreto resta applicabile sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui all'art. 4, comma 1. Dalla emanazione dei decreti medesimi decorre l'abrogazione, disposta dall'art. 11 del decreto legislativo, delle norme di legge, di regolamento o di decreto del Presidente che costituiscono le fonti dell'organizzazione attuale delle strutture stesse.

2. Sono abrogati i decreti del Presidente in data 15 aprile 2000 e 23 maggio 2000, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 94 del 21 aprile 2000 e n. 127 del 2 giugno 2000.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente: AMATO

00A11264

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 agosto 2000.

Revoca della somma di L. 661.583.747 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 e decreto ministeriale n. 37 del 21 gennaio 1993 per danni causati dal maltempo, dal giugno 1990 al gennaio 1991, nella regione Emilia-Romagna e successiva parziale utilizzazione per la definizione di altri interventi di protezione civile. (Ordinanza n. 3079).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000, recante la delega delle funzioni in materia di coordinamento della protezione civile e di organizzazione, funzionamento e attività del Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione e dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2183 del 4 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1991, con la quale è stata assegnata alla regione Emilia-Romagna la somma di lire 10.000.000.000 per realizzare interventi urgenti connessi alla riparazione dei danni causati dal maltempo del 1990 e 1991;

Visto il decreto ministeriale n. 37 del 21 gennaio 1993, con il quale, per la medesima causale, è stata assegnata alla regione Emilia-Romagna l'ulteriore somma di lire 3.000.000.000;

Visto il prospetto della regione Emilia dalla quale risulta una economia di lire 661.583.750 sul suddetto finanziamento;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata alla regione Emilia-Romagna e che pertanto deve essere restituita;

Vista l'ordinanza n. 2125/FPC datata 11 aprile 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 1991, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Calabria;

Ravvisata la necessità di destinare l'importo di lire 350.000.000, di cui alla precedente economia, alla copertura degli oneri connessi alle spese tecniche relative alle opere previste dalla predetta ordinanza n. 2125/FPC, che a suo tempo non sono state accantonate;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di lire 661.583.750, assegnata alla regione Emilia-Romagna con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991, e decreto ministeriale n. 37 del 21 gennaio 1993.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Emilia-Romagna al capo X, capitolo 3694/5, dell'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al capitolo 9353 del centro di responsabilità n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, l'utilizzazione della somma di lire 350.000.000, con imputazione alla revoca di cui al precedente articolo per il pagamento delle spese tecniche relative alle opere previste dalla ordinanza n. 2125/FPC dell'11 aprile 1991.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro: BIANCO

00A11265

ORDINANZA 4 agosto 2000.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia. (Ordinanza n. 3077).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota n. 4130/CD del 6 giugno 2000, con la quale il prefetto di Bari rappresenta la necessità di prorogare lo stato di emergenza e l'opportunità di proseguire l'attività commissariale al fine di portare a definizione l'intero sistema depurativo regionale;

Vista la successiva nota n. 1119/Rif del 7 giugno 2000, con la quale il prefetto di Bari fa presente che permane la situazione di emergenza anche nel settore della gestione dei rifiuti, alla quale occorre far fronte con provvedimenti eccezionali in quanto, a causa della carenza degli impianti per il recupero e/o smaltimento, la quasi totalità dei rifiuti raccolti continua ad avere quale unica destinazione la discarica;

Vista la nota n. 01/03658/Gab del 14 giugno 2000 con la quale il presidente della regione Puglia rappresenta al Presidente del Consiglio dei Ministri l'opportunità di unificare presso lo stesso ufficio del presidente della regione Puglia le competenze inerenti la materia della gestione e dello smaltimento dei rifiuti, delle bonifiche e risanamento ambientale e di tutela delle acque;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia;

Visti gli esiti della riunione tenutasi il giorno 12 luglio 2000, presso il Dipartimento della protezione civile, con il presidente della regione Puglia ed i rappresentanti del Ministero dell'ambiente;

Vista la nota n. 01/004738/Gab del 25 luglio 2000, con la quale il presidente della regione Puglia rappresenta le proprie necessità operative;

Ritenuto indispensabile accelerare gli interventi per fronteggiare la più volte richiamata emergenza, affidandone la gestione unitaria al presidente della regione Puglia;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Puglia, giuste note n. 01/005072/Gab e n. 01/005081/Gab rispettivamente del 2 agosto 2000;

Ritenuto di recepire le esigenze urgenti prospettate dal Ministero dell'ambiente ed acquisita l'intesa del Ministro con nota n. 12305/RI.BO/M/DI/UD.E;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Puglia è nominato commissario delegato. Allo stesso sono attribuiti, fino alla scadenza dello stato di emergenza, i poteri e i compiti per far fronte all'emergenza nel territorio della regione Puglia in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nonché in materia di tutela delle acque superficiali e dei cicli di depurazione, già conferiti al prefetto di Bari con l'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000. Il presidente della regione Puglia subentra in tutte le attività poste in essere dalla precedente gestione commissariale.

2. Il prefetto di Bari è confermato commissario delegato per il completamento degli interventi, i cui lavori siano in corso nonché quelli relativi a gara dallo stesso aggiudicati, ovvero i cui bandi siano stati già pubblicati o in corso di pubblicazione ed i termini di presentazione delle offerte siano scaduti alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Per lo svolgimento di tale funzione si avvale del personale di cui all'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 2985/99 nel limite di trenta unità a cui corrisponde un compenso avvalendosi delle risorse rientranti in quelle previste dall'art. 10, comma 1, della presente ordinanza.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, si avvale di due sub commissari, nominati d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Al commissario si applica il disposto di cui all'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 2450/96, ed ai sub commissari di cui alla presente ordinanza l'art. 5, comma 6, dell'ordinanza n. 3045/2000.

4. Sono, altresì, prorogate, fino alla scadenza dello stato di emergenza, le attività del sub commissario nominato ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, e le attività dei prefetti delle province pugliesi ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, in favore dei quali si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 6, dell'ordinanza n. 3045/2000.

5. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, definisce il piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Il commissario delegato realizza, inoltre, gli interventi non ancora messi in gara o appaltati alla data di pubblicazione della presente ordinanza, già previsti nei programmi approvati con i decreti commissariali n. 400/CD del 1° marzo 1995 e n. 1143/CD del 21 ottobre 1995, quelli di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999 utilizzando, eventualmente, gli atti preliminari già approvati o predisposti dal prefetto di Bari, commissario delegato, nonché progetta e realizza i collegamenti fognari relativi alle attività ospedaliere presenti nel territorio regionale e l'impianto di depurazione a servizio

del comune di S. Giovanni Rotondo. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, progetta e realizza, altresì, i sistemi per l'adeguamento qualitativo, il collettamento, l'invaso, la distribuzione e l'utilizzo delle acque reflue a fini irrigui, avvalendosi anche delle reti irrigue e di bonifica esistenti e delle strutture dei consorzi di irrigazione e di bonifica, definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione e fissando il sistema tariffario per l'utilizzo irriguo delle acque reflue.

6. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, attua, altresì, con gli stessi poteri e le deroghe previsti dalla presente ordinanza, in coordinamento con gli interventi messi in atto sulla base della medesima, gli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Brindisi e del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998, in sostituzione degli enti indicati nei citati decreti come soggetti esecutori. Nel caso che gli interventi finanziati sulla base dei citati decreti del Presidente della Repubblica siano in contrasto con le previsioni contenute nella presente ordinanza, ovvero, con le previsioni dei piani di cui al precedente art. 1, comma 5, il commissario delegato - presidente della regione Puglia dispone, in deroga ai decreti medesimi, una diversa utilizzazione delle risorse, informandone le amministrazioni erogatrici e beneficiarie delle risorse stesse.

Art. 2.

1. All'art. 7, comma 5, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999 le parole «dieci unità» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «venti unità».

2. All'art. 2 dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998, il comma 1 è soppresso e sostituito dai seguenti:

«1. Il commissario delegato — presidente della regione Puglia in materia di bonifiche dei siti inquinati di cui all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, delle discariche autorizzate e non più attive, delle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, nonché dei siti contaminati da amianto, in caso di inadempienza dei comuni e della regione, approva le misure di messa in sicurezza d'emergenza, i piani di caratterizzazione, i progetti preliminari ed i progetti definitivi, dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche, ivi compresi i litorali ed i sedimenti marini, realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica, interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, applicando quanto disposto dall'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Nel caso di interventi di bonifica definiti di interesse nazionale ai sensi dell'art. 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche, ivi compresi i litorali ed i sedimenti marini, realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica, interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, applicando quanto disposto dall'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il commissario delegato svolge, altresì, le attività di progettazione, nel caso di cui all'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471. Per la verifica dell'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, per la fissazione delle prescrizioni e degli interventi integrativi, per l'approvazione del progetto di caratterizzazione, del progetto preliminare e definitivo di bonifica relativi agli interventi di bonifica dei siti definiti di interesse nazionale, si applicano le disposizioni dell'art. 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e degli articoli 9, 10 e 15 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.

1-*bis*. Per le attività e nei limiti dei poteri di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, oltre alle deroghe previste dalle precedenti ordinanze, può derogare all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.»

2. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998, così come integrato dall'art. 3, comma 6, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, dopo le parole «messa in sicurezza e bonifica, dell'E.N.E.A.», sono aggiunte le seguenti: «o di altre strutture pubbliche o società specializzate a totale capitale pubblico».

3. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998 le parole «Il prefetto di Bari» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «Il commissario delegato - presidente della regione Puglia».

4. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000 dopo le parole «il commissario delegato», sono aggiunte le seguenti: « - presidente della regione Puglia», e le parole «dei presidenti delle province in qualità di sub-commissari oltre che» sono soppresse.

5. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000 il punto 1.1 è soppresso e sostituito dal seguente:

«1.1 la realizzazione, in ciascuna provincia, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e della frazione umida, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2001, l'obiettivo del 25 per cento di raccolta differenziata, subentrando nell'affidamento del servizio ai comuni».

6. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000 il punto 1.3 è soppresso e sostituito dal seguente:

«1.3 la realizzazione, in ciascuna provincia, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, secondari e terziari, in conformità alla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario delegato - presidente della regione Puglia, ed il Co.Na.I., al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2000, l'obiettivo del 50 per cento ed entro il 31 dicembre 2001 l'obiettivo del 65 per cento complessivo, calcolato sull'immesso sul mercato nella regione Puglia, ponendo l'onere del servizio a carico del Co.Na.I. Nel caso in cui tali obiet-

tivi non venissero realizzati, il Co.Na.I. versa al commissario delegato - presidente della regione Puglia, i costi della raccolta indifferenziata e dello smaltimento, calcolati sulla base dei costi medi regionali, relativi alla quota di imballaggi primari, secondari e terziari non oggetto di raccolta differenziata e conferimento separato al Co.Na.I. medesimo, fino al raggiungimento del limite, rispettivamente, del 50 per cento e del 65 per cento. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, destina tali risorse al potenziamento della raccolta differenziata degli imballaggi ed allo sviluppo del sistema industriale del riciclaggio. Il pagamento dovrà essere effettuato a favore della contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Puglia, al 31 dicembre 2000, riferito al semestre dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000, e al 31 dicembre 2001, riferito all'anno 2001. In caso di mancato pagamento, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, previa diffida, dispone che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e terziari».

7. All'art. 2 dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. Il Co.Na.I. riceve, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999, tra il commissario delegato - presidente della regione Puglia ed il Co.Na.I. medesimo, gli imballaggi primari, secondari e terziari, nonché le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi.

1-*ter*. Gli imballaggi marchiati «T» e «F» sono conferiti separatamente dai comuni al Co.Na.I., senza limiti percentuali, alle stesse condizioni previste dall'accordo tra il commissario delegato - presidente della regione Puglia ed il Co.Na.I. Il Co.Na.I. assicura, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, la gestione separata di tali imballaggi».

8. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000 le parole «avvalendosi dei presidenti delle province in qualità di sub-commissari,» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «presidente della regione Puglia».

9. All'art. 3 dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000, il comma 4 è soppresso.

10. All'art. 5 dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000, il comma 3 è soppresso.

11. All'art. 6 dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000 il comma 2 è soppresso.

Art. 3.

1. A partire dal 1° gennaio 2001, la tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato entro il mese precedente sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e al compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani per una percentuale minima del 20 per cento, compresa la raccolta e il conferimento al Co.Na.I. degli imballaggi primari, secondari e terziari, è maggiorata nella misura dell'1 per cento per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 20 per cento. A tal fine, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, comunica, agli enti gestori delle discariche, i nominativi dei comuni che hanno raggiunto tali percentuali. Dalla data di attivazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, la tariffa per il conferimento a tali impianti dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato, nel mese precedente, sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio, di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi e legno e al compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani per una percentuale minima del 20 per cento, compresa la raccolta e il conferimento al Co.Na.I. degli imballaggi primari, secondari e terziari, è maggiorata nella misura del 3 per cento per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata, rispetto all'obiettivo minimo del 20 per cento. A tal fine, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, comunica ai soggetti gestori degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti i comuni che hanno raggiunto tali percentuali. I proventi derivanti da tale maggiorazione sono versati sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti della regione Puglia.

2. A partire dal 1° gennaio 2001, i produttori e gli importatori dei beni durevoli per uso domestico sottoposti alle disposizione dell'art. 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvedono al ritiro, al recupero ed allo smaltimento dei beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, senza oneri per i conferitori.

3. A partire dal 1° ottobre 2000, i produttori e gli importatori di pile e batterie domestiche, provvedono al ritiro, al recupero ed al riciclaggio delle stesse senza oneri per i conferitori. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Co.Bat., che potrà richiedere ai medesimi il rimborso dei soli costi di tale servizio.

4. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene di cui all'art. 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede alla raccolta dei rifiuti dei beni in polietilene. In caso di inadempienza, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, provvede direttamente alla organizzazione del servizio addebitandone gli oneri ai soggetti obbligati a partecipare al consorzio.

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, stipula convenzioni con i soggetti di cui ai precedenti commi 2 e 3 o con loro associazioni e con il consorzio di cui al precedente comma 4. La mancata stipula della convenzione non interrompe la decorrenza dell'obbligo.

Art. 4.

1. Le competenze di cui all'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono esercitate, in deroga alla legislazione vigente, in via esclusiva, dal commissario delegato - presidente della regione Puglia. Le competenze di cui all'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relative alle discariche di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, restano in capo ai prefetti delle province fino alla definizione del piano di gestione dei rifiuti di cui al precedente art. 1, comma 5.

2. Le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernenti le discariche di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, previste dal piano di cui al precedente art. 1, comma 5, sono esercitate, in deroga alla legislazione vigente, in via esclusiva, dal commissario delegato - presidente della regione Puglia.

3. I commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, così come integrati dall'art. 5, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000, sono conseguentemente soppressi.

4. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, adegua la tariffa delle discariche comunque in esercizio. La quota di tariffa per far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio è versata sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Puglia.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare lo smaltimento dei rifiuti nelle migliori condizioni di sicurezza e di economicità, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, acquisisce ed affida, in comodato d'uso, ad idoneo soggetto pubblico, l'impianto di essiccamento ed incenerimento di fanghi e rifiuti pericolosi, realizzato dall'I.R.S.A. nell'area industriale di Bari, presso l'impianto di depurazione di Bari ovest.

Art. 6.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, costituisce una nuova struttura utilizzando fino ad un massimo di cinquantacinque unità, dotate di specifiche professionalità, scelte tra il personale delle amministrazioni e degli enti di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1996, e dell'art 7, comma 3, dell'ordinanza n. 2985/1999 e successive modifiche ed integrazioni, cui sarà corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso determinato ai sensi delle precedenti ordinanze.

Art. 7.

1. Il Ministero dell'ambiente per le attività di propria competenza previste dalla presente ordinanza, si avvale del contingente del personale e degli esperti di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come integrato dall'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dall'art. 1, comma 17, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, nonché dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999, con le medesime modalità previste dall'art. 12, comma 3, della citata ordinanza n. 2948. Le unità di personale in parola sono ripartite nella misura del 50 per cento per le attività relative alla gestione dei rifiuti e bonifiche, e nella misura del 50 per cento per le attività di tutela delle acque.

2. Il Ministero dell'ambiente, per le medesime finalità, può altresì avvalersi degli esperti di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, con le stesse modalità ivi previste. Le unità di personale in parola sono ripartite in numero di sette unità per le attività relative alla gestione dei rifiuti e bonifiche e in numero di otto unità per le attività di tutela delle acque.

Art. 8.

1. Il Ministro dell'ambiente, provvede, con apposito decreto, alla nomina di una commissione tecnico-scientifica composta di sette esperti, di cui il presidente designato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il commissario delegato - presidente della regione Puglia, due esperti designati dal Ministero dell'ambiente, tre esperti designati dal presidente della regione Puglia. Del comitato continua a farne parte il designato già in carica del dipartimento della protezione civile. La commissione ha sede presso l'ufficio del commissario delegato - presidente della regione Puglia e coadiuva il commissario medesimo nella definizione dei piani di cui al precedente art. 1, comma 5, nell'attuazione dei propri incombenti.

2. Il compenso spettante ai componenti la commissione scientifica, di cui al precedente comma 1, è determinato con lo stesso decreto di nomina e grava sui fondi assegnati al commissario delegato - presidente della regione Puglia.

3. Conseguentemente l'attività della commissione scientifica, nominata ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1996, cessa alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 9.

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi nei tempi previsti dalla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, può adottare, ove necessario e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti anche in deroga ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 232 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nonché le disposizioni del citato regolamento strettamente collegate all'applicazione delle norme derogate di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 2985/1999, è inoltre autorizzata la deroga alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28, e 17 luglio 1996, n. 13, ed al piano regionale vigente in materia di bonifiche. La disposizione si applica anche all'attività del prefetto di Bari, delegato.

Art. 10.

1. Restano attribuite nella disponibilità del prefetto le somme relative alle attività allo stesso ascritte dal precedente art. 1, comma 2, e rinvenienti dai quadri economici dei progetti, al netto dei ribassi d'asta. Le ulteriori

risorse e le economie sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Puglia, ricorrendo, ai fini del trasferimento dei fondi e della rendicontazione delle spese, alle procedure già previste dagli articoli 2, 3, 4, e 5 della legge 3 marzo 1960, n. 169.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, per l'adempimento degli incombenti affidatigli, dispone delle risorse di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998. Tali risorse sono trasferite, con le medesime modalità previste dall'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, sulla contabilità speciale di Stato, intestata al commissario delegato - presidente della regione Puglia.

3. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, è, inoltre, autorizzato ad utilizzare le risorse del Q.C.S. 2000-2006 destinate dal complemento di programmazione della regione Puglia all'attuazione degli interventi in materia di gestione dei rifiuti, bonifica dei suoli e delle falde e di tutela delle acque, nonché a richiedere altri finanziamenti nazionali o comunitari in materia di gestione dei rifiuti, di bonifica dei siti e di tutela delle acque, avvalendosi per la realizzazione degli interventi, dei poteri e delle deroghe conferiti con la presente ordinanza.

4. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, può impegnare le somme relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate, ovvero acquisite ai sensi del precedente comma 4.

Art. 11.

1. Il presidente della regione Puglia, commissario delegato, avvalendosi anche della commissione di cui al precedente art. 8, individua, d'intesa con i centri territoriali competenti, le modalità e le procedure per ricondurre la gestione straordinaria all'interno delle competenze ordinarie.

Art. 12.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato prefetto di Bari, fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro: BIANCO

00A11266

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto l'art. 3 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dall'art. 33, legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. 1/7998/UDG in data 10 ottobre 1997, con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi della norma succitata, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 1102/2000, in data 6 luglio 2000, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia ha comunicato a questa direzione che nelle giornate di mercoledì 12 e di giovedì 13 luglio 2000, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona ha ridotto l'orario di apertura al pubblico degli sportelli, per consentire di effettuare nuove implimentazioni di programmi informatici;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona nelle giornate del 12 e del 13 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 18 luglio 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A11128

DECRETO 20 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Trieste.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota 14 luglio 2000, n. 5297, dell'ufficio del territorio di Trieste, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del predetto ufficio, con il blocco di tutte le attività di sportello catastale;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio dal 10 al 13 luglio 2000, relativamente al blocco di tutte le attività di sportello catastale, è da attribuirsi ai lavori afferenti il piano di ammodernamento del sistema informativo catastale;

Ritenuto che la sopra indicata causa, deve considerarsi evento eccezionale;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Trieste, attività di sportello catastale, è accertato dal giorno 10 luglio 2000 al giorno 13 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 20 luglio 2000.

Il direttore compartimentale: IANNÌ

00A11130

DECRETO 21 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ravenna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ravenna, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 10 luglio 2000, dalle ore 8,30 alle ore 9,30, per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ravenna è accertato per il giorno 10 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 21 luglio 2000

p. *Il direttore regionale:* CAVINA

00A11129

DECRETO 26 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'UMBRIA

Vista la nota del 20 luglio 2000, prot. 1924, con cui la Procura generale della Repubblica, presso la corte d'appello di Perugia, ha autorizzato la chiusura degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Terni, per consentire un urgente intervento tecnico da parte dell'Azienda servizi municipalizzati di Terni;

Vista la nota del 21 luglio 2000, prot. 1945, con cui la Procura generale della Repubblica, presso la corte d'appello di Perugia, ha comunicato che in data 21 luglio 2000, è stata ripristinata l'operatività del pubblico registro automobilistico di Terni;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, prot. 1998/11772, del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico ai sensi dell'art. 2, legge n. 592/1985, provvedendo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* nei termini previsti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge n. 498/1961, convertito, con modificazioni, nella legge n. 770/1961;

Vista la legge n. 592/1985;

Visto l'art. 33 della legge n. 28/1999;

Visto l'art. 9 del decreto ministeriale 13 settembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22 settembre 1999);

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, decreto ministeriale 30 aprile 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Terni, in data 20 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 26 luglio 2000

Il direttore regionale: LORENZI

00A11276

DECRETO 27 luglio 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte della società «Centro di assistenza fiscale per le imprese della Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole e medie imprese di Massa Carrara S.r.l.» e per abbreviazione «CAF-Imprese C.N.A. Massa-Carrara S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAF-lmprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza del 12 giugno 2000 con la quale la società «Centro di assistenza fiscale per le imprese della Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole e medie imprese di Massa Carrara S.r.l.» legalmente rappresentata dal sig. Maurizio Narra, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega prodotta dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa con la quale in data 13 dicembre 1999 la suddetta ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le seguenti organizzazioni:

1) «CNA - Associazione provinciale di Massa»;

2) «CNA - Federazione regionale della Toscana»;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 11 aprile 2000 in Carrara a rogito notaio dott. Giulio Faggioni (n. 25.497 di repertorio e n. 9.939 di raccolta) e relativo statuto che sono stati allegati in copia unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione emessa in data 28 aprile 2000 n. 29236079 stipulata con la UNIPOL assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale del requisito dell'art. 7, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F. prevista a norma dell'art. 7, commi 1 e 2 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di associazione sindacale di categoria fra imprenditori dal 1946;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

Decreta:

La società «Centro di assistenza fiscale per le imprese della Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole e medie imprese di Massa Carrara S.r.l.» e per abbreviazione «CAF-Imprese C.N.A. Massa Carrara S.r.l.», con sede in Carrara-Avenza, viale Galilei n. 1/a è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'albo nei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 27 luglio 2000

p. *Il direttore regionale:* BASTIANACCI

00A11190

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 9.473.057.940 a favore della Banca Mediterranea S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
E DI COESIONE

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 13, della richiamata legge che autorizza, fra l'altro, le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui per esigenze di manutenzione straordinaria ed acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 760326/14-B del 2 febbraio 1993 con il quale vengono attivate le operazioni di mutuo di cui all'art. 4, comma 13, della richiamata legge, con gli enti creditizi

iscritti all'albo di cui all'art. 29 della legge bancaria, nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che li disciplinano e per le aziende di credito;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1993 del direttore generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica con il quale vengono stabilite le modalità applicative per l'accensione e l'ammortamento dei sopracitati mutui;

Visto il contratto stipulato in data 21 dicembre 1993 relativo al mutuo di L. 18.824.000.000 accordato alla regione Basilicata da un pool di banche con capofila la Banca Mediterranea per le finalità di cui sopra;

Considerato che il sopracitato contratto prevede la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo in questione mediante rimborso del capitale residuo al 30 giugno 2000 maggiorato di una penale calcolata in misura dell'2%;

Viste le lettere del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernenti l'estinzione anticipata dei mutui con oneri a carico dello Stato;

Vista la nota delle regione Basilicata n. 2858-B-R del 16 febbraio 2000, trasmessa dalla Direzione II - Ufficio IV, del Dipartimento del tesoro con nota n. 029609 del 13 aprile 2000, con la quale si comunica l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Ritenuto, pertanto, che si possa provvedere al pagamento, per l'estinzione anticipata, del mutuo sopra menzionato, di complessive L. 9.473.057.946 di cui L. 9.287.311.712 quale capitale residuo e lire 185.746.234 a titolo di compenso calcolato sulla base della percentuale suddetta;

Considerato, infine, che occorre provvedere al pagamento alla data 30 giugno 2000, della somma di L. 9.473.057.946, arrotondata a L. 9.473.057.940, da imputare al cap. 9590, per l'esercizio 2000;

Autorizza

a carico del cap. 9590 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, l'impegno ed il pagamento a favore della Banca Mediterranea S.p.a. dell'importo di L. 9.473.057.940.

Per il suddetto importo sarà emesso un apposito mandato mediante accreditamento alla Banca Mediterranea S.p.a. - A.B.I. 5332 C.A.B. 04200 - presso la filiale di Potenza della Banca d'Italia.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A11274

DECRETO 23 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 7.487.309.420 a favore dell'Istituto Crediop - Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 13, della richiamata legge che autorizza, fra l'altro, le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui per esigenze di manutenzione straordinaria ed acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 760326/14-B del 2 febbraio 1993 con il quale vengono attivate le operazioni di mutuo di cui all'art. 4, comma 13, della richiamata legge, con gli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 della legge bancaria, nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che li disciplinano e per le aziende di credito;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1993 del direttore generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica con il quale vengono stabilite le modalità applicative per l'accensione e l'ammortamento dei sopracitati mutui;

Visto il contratto stipulato in data 28 maggio 1996 relativo al mutuo di L. 9.495.000.000 accordato alla regione Molise da un pool di banche con capofila il Crediop S.p.a. per le finalità di cui sopra;

Considerato che il sopracitato contratto prevede la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo in questione mediante rimborso del capitale residuo al 30 giugno 2000 maggiorato di un compenso calcolato in misura dell'1% oltre ad una ulteriore penale dello 0,20% per ogni anno o frazione di anno;

Viste le lettere del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernenti l'estinzione anticipata dei mutui con oneri a carico dello Stato;

Vista la nota delle regione Molise n. 4372, trasmessa dalla Direzione II - Ufficio IV, del Dipartimento del tesoro con nota n. 029605 del 12 aprile 2000, con la quale si comunica l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Ritenuto, pertanto, che si possa provvedere al pagamento, per l'estinzione anticipata, del mutuo sopra menzionato, di complessive L. 7.487.309.422 di cui L. 7.311.825.607 quale capitale residuo e lire 175.483.815 a titolo di compenso calcolato sulla base della percentuale suddetta;

Considerato, infine, che occorre provvedere al pagamento alla data 30 giugno 2000, della somma di L. 7.487.309.422, arrotondata a L. 7.487.309.420, da imputare al cap. 9590, per l'esercizio 2000;

Autorizza

a carico del cap. 9590 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, l'impegno ed il pagamento a favore del Crediop S.p.a. dell'importo di L. 7.487.309.420.

Per il suddetto importo sarà emesso un apposito mandato mediante accreditamento al Crediop S.p.a. - A.B.I. 3030 C.A.B. 3200, presso la filiale di Roma della Banca d'Italia.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A11273

DECRETO 12 giugno 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 20.000.000.000 a favore dell'amministrazione comunale di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha rifinanziato la legge n. 64 del 1° marzo 1986;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 1993 recante «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488» e successive modifiche;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85;

Vista la delibera CIPE 5 agosto 1997 sulle «Intese di programma dell'area di Napoli, Linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta Vanvitelli-Dante: definitiva assegnazione dell'importo accantonato con delibera 8 agosto 1996» per lire 150 miliardi;

Vista la legge di bilancio 25 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000 ed il successivo decreto 31 dicembre 1999 di ripartizione in capitoli che assegna il residuo importo di L. 20.000.000.000 al cap. 9150 in termini di competenza e cassa per il finanziamento della Metro-Napoli tratta piazza Vanvitelli-piazza Dante;

Ritenuto di dover erogare a favore dell'amministrazione comunale di Napoli la somma di lire 20.000.000.000;

Autorizza

il versamento della somma complessiva di lire 20.000.000.000 per le finalità esposte in premessa a favore dell'amministrazione comunale di Napoli.

L'onere complessivo graverà sul cap. 9150 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A11272

DECRETO 12 giugno 2000.

Impegno, per l'esercizio 2000, della somma complessiva di L. 40.000.000.000 a favore della regione Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1996;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

Vista la delibera del CIPE del 17 marzo 1998 recante: Assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse integrazioni e modulazioni, in particolare la modulazione risorse finanziarie 1998, tabella. *F,* con riferimento alla legge n. 641/1996 reca risorse per l'intesa Sardegna per l'anno 2000 per lire 40 miliardi;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per il 2000, che dispone l'assegnazione al cap. 9240 «Completamento degli interventi a favore della Sardegna centrale» L. 40.000.000.000 in termini di competenza e di L. 40.000.000.000 in termini di cassa;

Ritenuto di dover erogare a favore della regione Sardegna l'importo di L. 40.000.000.000;

Autorizza

il versamento della somma di L. 40.000.000.000 a favore della regione Sardegna per le finalità in premessa.

L'onere di L. 40.000.000.000 graverà sul cap. 9240 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A11275

DECRETO 21 luglio 2000.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° agosto 1994, relativamente alla cedola con godimento 1° agosto 2000 e scadenza 1° febbraio 2001.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 398156/294 del 25 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1994, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 6.090.121.455,84;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla cedola con godimento 1° agosto 2000 e scadenza 1° febbraio 2001;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della cedola con godimento 1° agosto 2000, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro settennali, 1° agosto 1994/2001 (codice titolo 36690) relativamente alla tredicesinia cedola, di scadenza 1° febbraio 2001, è determinato nella misura del 2,70%.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 318.387.225.730 e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del bilancio, e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, corrispondente al capitolo 2935 (unità previsionale 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

p. *Il direttore:* LA VIA

00A11269

DECRETO 21 luglio 2000.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° luglio 1996 e 1° gennaio 1997, relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 2000 e scadenza 1° gennaio 2001.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 787473/325 dell'11 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 1996, sottoscritti per l'importo ridenominato di euro 8.959.584.561,48;

n. 178031/332 del 13 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° gennaio 1997, sottoscritti per l'importo ridenominato di euro 8.538.896.522,84;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 2000 e scadenza 1° gennaio 2001;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° luglio 2000, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° gennaio 2001, è determinato nella misura del:

2,60% per i CCT settennali 1° luglio 1996/2003 (codice titolo 36773), cedola n. 9;

2,45% per i CCT settennali 1° gennaio 1997/2004 (codice titolo 36788), cedola n. 8.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 856.125.969.450, così ripartite:

L. 451.052.544.775 per i CCT settennali 1° luglio 1996/2003 (codice titolo 36773);

L. 405.073.424.675 per i CCT settennali 1° gennaio 1997/2004 (codice titolo 36788),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del bilancio, e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, corrispondente al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio pressa il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

p. *Il direttore:* LA VIA

00A11270

DECRETO 21 luglio 2000.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° gennaio 1995 (ottennali), 1° gennaio 1996 (decennali), 1° gennaio 1997 (decennali) e 1° gennaio 2000 («settennali») emessi a ripianamento di crediti d'imposta, relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 2000 e scadenza 1° gennaio 2001.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 398876/C.I. 5 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito dcl Tesoro al portatore di durata ottennale, con godimento 1° gennaio 1995, emessi per l'importo ridenominato di euro 3.321.206.938,38 ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457;

n. 594687/C.I. 6 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, emessi per l'importo ridenominato di euro 68.571.523,60 ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349;

n. 786812/C.I. 7 del 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento l° gennaio 1996, emessi per l'importo ridenominato di euro 1.113.255.353,00 ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53;

n. 787053/C.I. 8 del 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1997, emessi per l'importo di euro 4.753.382.000,00 ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53;

n. 475791/C.I. 10 del 22 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 31818 del 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000, con cui è stata disposta l'emissione dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2007, per l'importo di euro 513.553.000, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

Visto, in particolare, l'art. 1 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di accertare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito, relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 2000 e scadenza 1° gennaio 2001;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° luglio 2000, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1998 emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che stabilisce il rimborso dei titoli con taglio inferiore a lire cinque milioni;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse samestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° gennaio 2001, è determinato nella misura del:

2,60% per i CCT ottennali 1° gennaio 1995/2003 (codice titolo 36729), cedola n. 12;

2,60% per i CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo 36742), cedola n. 10;

2,60% per i CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo 36759), cedola n. 10;

2,60% per i CCT decennali 1° gennaio 1997/2007 (codice titolo 36763), cedola n. 8;

2,40% per i CCT «settennali» 1° gennaio 2000/1° luglio 2007 (codice titolo 141540), cedola n. 2.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo le riduzioni dovute alle operazioni di rimborso anticipato effettuate ai sensi del decreto ministeriale 21 settembre 1998, citato nelle premesse, a complessive L. 489.860.980.915, così ripartite:

L. 167.199.587.325 per i CCT ottennali 1° gennaio 1995/2003 (codice titolo 36729);

L. 3.452.097.575 per i CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo 36742);

L. 56.044.636.505 per i CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo 36759);

L. 239.299.605.095 per i CCT decennali 1° gennaio 1997/2007 (codice titolo 36763);

L. 23.865.054.415 per i CCT «settennali» 1° gennaio 2000/1° luglio 2007 (codice titolo 141540),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, corrispondente al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

p. *Il direttore*: LA VIA

00A11271

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Sanchez Pastor Gissela Maria del Rosario, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sanchez Pastor Gissela Maria del Rosario ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria, conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «licenciada en enfermeria», conseguito nell'anno 1994 presso la Universidad de San Martin de Porres - Lima (Perù) dalla sig.ra Sanchez Pastor Gissela Maria del Rosario, nata a Lima (Perù) il giorno 22 agosto 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sanchez Pastor Gissela Maria del Rosario è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11103

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Catalli Lisa Lotte, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE. DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Catalli Lisa Lotte ha chiesto il riconoscimento del titolo di registered nurse, conseguito in USA, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «registered nurse», conseguito nell'anno 1993 presso l'Università di San Francisco (USA) dalla sig.ra Catalli Lisa Lotte, nata a Burlingame (USA) il giorno 6 novembre 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Catalli Lisa Lotte è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11104

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Salinas Saavedra Elena Aurora, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Salinas Saavedra Elena Aurora ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria, conseguito in Bolivia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «licenciada en enfermeria», conseguito nell'anno 1987 presso l'Universidal Major de San Andrès - La Paz (Bolivia) dalla sig.ra Salinas Saavedra

Elena Aurora, nata a La Paz (Bolivia) il giorno 13 agosto 1951 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Salinas Saavedra Elena Aurora è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11105

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Moya Bustos Carolina del Rosario, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Moya Bustos Carolina del Rosario ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera, conseguito in Chile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «enfermera», conseguito nell'anno 1995 presso l'Universidad di Santiago (Chile) dalla sig.ra Moya Bustos Carolina del Rosario, nata a Santiago il giorno 21 dicembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Moya Bustos Carolina del Rosario è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11106

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Klaui Barbara, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Klaui Barbara ha chiesto il riconoscimento del titolo di allegemeiner krankenpflege, conseguito in Svizzera, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «allgemeiner krankenpflege», conseguito nell'anno 1990 presso la Croix-Rouge suisse-Schweizerisches Rotes Kreuz - Wabern (Svizzera) dalla sig.ra Klaui Barbara, nata a Winterthur (Svizzera) il giorno 6 febbraio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Klaui Barbara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11107

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Dumachita Liliana, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dumachita Liliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist, conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «asistent generalist», conseguito nell'anno 1996 presso la Scolii Postliceale Sanitare Christiana - Bacau (Romania) dalla sig.ra Dumachita Liliana, nata a TG Neamt (Romania) il giorno 9 giugno 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dumachita Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del-

l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'Ari

00A11108

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Lukose Betty Anna, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lukose Betty Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing, conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «general nursing» conseguito nell'anno 1994 presso la «Caritas» School of Nursing, Thellakom (India) dalla sig.ra Lukose Betty Anna nata a Kerala (India) il giorno 7 marzo 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lukose Betty Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'Ari

00A11109

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Tapelea Ioana, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tapelea Ioana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist, conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «assistent medical generalist», conseguito nell'anno 1994 presso la Scoala Postliceala Sanitaria Craiova (Romania) dalla sig.ra Tapelea Ioana, nata a Traian (Romania) il giorno 3 ottobre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tapelea Ioana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11110

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Kacin Tina, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kacin Tina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di zdravstveni tehnik, conseguito in Slovenia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «zdravstveni tehnik», conseguito nell'anno 1997 presso la Srednja zdravstena sola - Pirano (Slovenia) dalla sig.ra Kacin Tina, nata a Sempter (Slovenia) il giorno 10 ottobre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kacin Tina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11111

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dal sig. Miklavcic Vilko, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Miklavcic Vilko, ha chiesto il riconoscimento del titolo di zdravstveno tehnik, conseguito in Slovenia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «zdravstveno tehnik» conseguito nell'anno 1990 presso la Srednja zdravstena sola Scuola media Sanitaria Piran - Pirano (Slovenia) dal sig. Miklavcic Vilko nato a Capodistria (Slovenia) il giorno 4 ottobre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «infermiere».

2. Il sig. Miklavcic Vilko è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11112

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Cesar Natasa, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cesar Natasa ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinka sestra, conseguito nella Repubblica Croata, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 10 maggio 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «medicinka sestra», conseguito nell'anno 1994 presso il Centro istruzione quadri sanitari di Rjieka (Repubblica Croata) dalla sig.ra Cesar Natasa, nata a Zurigo (Svizzera) il giorno 4 maggio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cesar Natasa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11133

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Contreras Granda Marcela, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig.ra Contreras Granda Marcela, ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en obstetricia, conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 10 maggio 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «licenciada en obstetricia», conseguito nell'anno 1986 presso l'Università Cattolica di Santa Maria di Arequipa (Perù) della sig.ra Contreras Granda Marcela, nata ad Arequipa (Perù) il giorno 25 aprile 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

2. La sig.ra Contreras Granda Marcela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11134

DECRETO 26 luglio 2000.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Toscana.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Viste le motivate richieste avanzate dalla regione Toscana;

Sentito il consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 12 luglio 2000;

Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore limitato tempo per la concessione di deroghe;

Decreta:

Art. 1.

1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Toscana ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto dei Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo articolo 2 e devono tenere conto delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di ciascun parametro.

2. Possono essere concesse deroghe per i parametri: magnesio, manganese, ferro, solfati, sodio e residuo fisso.

3. Le deroghe di cui al comma 1 non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni, individuati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono i seguenti:

Parametri ed espressione dei risultati	Valore massimo ammissibile (VMA)	Osservazioni
Magnesio (mg/l) Mg	100	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque, sempre che il valore dei solfati (SO_4) non sia superiore a 400 mg/l
Manganese (mg/l) Mn	0.2	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque
Ferro (mg/l) Fe	1	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque
Solfati (mg/l) So_4	400	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque
Sodio (mg/l) Na	200	Con una percentuale di conformità dell'80% rispetto al VMA calcolata sul totale dei risultati analitici di un periodo di riferimento di tre anni.
Residuo fisso (mg/l) dopo essiccamento a 180°C.	3000	

Art. 3.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Toscana è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 4.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

La mancanza di conformità alle citate disposizioni comporta la decadenza della facoltà di deroga.

2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile; i lavori previsti in detti piani devono avere inizio, qualora non siano già iniziati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avere termine entro il 25 dicembre 2003.

3. Con i termini temporali di cui al comma 2 decade la possibilità di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.

4. I comuni ed i parametri per i quali possono essere concesse deroghe nell'ambito dell'articolo 2 sono i seguenti:

S. Casciano dei Bagni - parametro solfati;

Chianciano Terme - parametro solfati

Rapolano Terme - parametri solfati e magnesio;

Pisa - parametro manganese;

S. Giuliano Terme - parametro solfati;

Certaldo - parametri solfati e magnesio;

Gambassi Terme (acquedotto La Striscia) - parametro magnesio;

Gambassi Terme (acquedotto Badia a Cerreto) - parametro magnesio;

Gambassi Terme (acquedotto Ponte agli Olmi) - parametri magnesio e solfati;

Castel Fiorentino - parametri magnesio e solfati;

Montaione - parametri magnesio e solfati;

Castellina Marittima - parametri solfati e magnesio;

Rosignano Marittimo - parametri solfati, manganese e magnesio;

S. Luce - parametro solfati, ferro e magnesio;

Riparbella - parametro magnesio;

Castiglione della Pescaia - parametri magnesio, ferro e residuo fisso;

Follonica - parametri sodio, magnesio, ferro e residuo fisso;

Sarteano - parametro solfati;

Art. 5.

1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione al 31 dicembre di ogni anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

00A11280

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 21 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola elementare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994 n. 319, attuativo della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema di riconoscinjento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 9 maggio 2000, con cui sono stai riconosciuti alla sig.ra Maria Patricia Mary Gladney, i titoli professionali conseguiti in Irlanda, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente di scuola elementare, subordinatamente al superamento della prova attitudinale;

Vista la nota del 19 luglio 2000, prot. n. 13434, con cui il provveditore agli studi di Ragusa ha comunicato che l'interessata ha superato con esito favorevole la suddetta misura compensativa;

Decreta:

Il titolo di studio denominato «Bachelor in pedagogy», ottenuto presso l'Università Nazionale d'Irlanda in Dublino nel 1990 dalla sig.ra Maria Patricia Mary Gladney, nata nella Contea di Carlow (Irlanda) il 17 marzo 1970, ed inerente alla professione di insegnante, costituisce per l'interessata, come integrato dalla misura compensativa indicata in premessa, titolo di abi1itazione all'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola elementare.

Roma, 21 luglio 2000

p. *Il direttore generale:* IODICE

00A11135

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 giugno 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERCELLI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 in materia di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dagli artt. 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Il castello»a r.l., con sede in Gaglianico (Biella), costituita per rogito Bilotti Paolo in data 13 luglio 1981, registro società n. 8423, tribunale di Biella, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore.

Art. 2.

La società cooperativa edilizia «Azzurra» a r.l., con sede in Vigliano B.se (Biella), costituita per rogito Rossi Franco in data 18 ottobre 1983, registro società n. 9348, tribunale di Biella, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore.

Vercelli, 14 giugno 2000

Il direttore: CORRENTE

00A11278

DECRETO 3 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Flavia 85» a r.l., in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 21 settembre 1993 la società cooperativa «Flavia 85» a r.l., con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato liquidatore l'avvocato Massimo Mongiardo;

Vista la nota protocollo 3134 del 3 aprile 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, divisione IV/5 ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte eventuali pendenze patrimoniali ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale del 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Flavia 85» a r.l., con sede in Roma, via Rocca Romana, 15, costituita con rogito

notaio Riccardo Clementi in data 30 gennaio 1985, repertorio 10224 tribunale di Roma, registro società n. 3286/85, BUSC 28713, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 3 luglio 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A11131

DECRETO 7 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Albino 80» a r.l. , in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente coperativo;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Albino 80» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani, repertorio n. 10047, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 4581, posizione B.U.S.C. 2383/180506, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 7 luglio 2000

Il dirigente: PISTILLO

00A11277

DECRETO 18 luglio 2000.

Scioglimento della società coperativa «Consorzio regionale ortofrutticolo - O.R.T.O. Lazio - Società consortile cooperativa a responsabilità limitata», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400, del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 marzo 2000 eseguita nei confronti della società cooperativa «Consorzio regionale ortofrutticolo - O.R.T.O. Lazio - Società consortile cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per le politiche agricole e forestali con nota n. 84663 del 3 luglio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio regionale ortofrutticolo - O.R.T.O. Lazio - Società consortile cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio dr. Farinaro Paolo in data 30 maggio 1990, repertorio n. 48672, registro società n. 3551 del tribunale di Frosinone, BUSC 1447/253006, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2, della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 18 luglio 2000

Il direttore: NECCI

00A11132

DECRETO 18 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno 2000, delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;

Visto il regolamento adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale il 24 marzo 1994, il quale prevede all'art. 3, comma 4, per i lavoratori autonomi, che l'importo sulla base del quale viene determinata l'indennità spettante per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con decreto ministeriale;

Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, della predetta legge le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;

Visto l'art. 3, comma 5, di detto regolamento il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi;

Viste le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT, nonché la retribuzione base di calcolo;

Considerata la necessità di aggiornare le suddette indennità conformemente all'incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento per l'anno 2000;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 2000, è pari a L. 2.755.822.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per ventidue oppure per ventisei, qualora la specifica attività di lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in cinque o sei giorni per settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

Il Ministro: SALVI

00A11279

DECRETO 18 luglio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte prima e seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Decreta:

Le seguenti settantaquattro società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte prima e seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

Società cooperative:

1) Co.Ed.Ca., BUSC 1020, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Aristide Stoffa in data 26 gennaio 1950, repertorio n. 1140, omologato al tribunale di Napoli in data 2 febbraio 1950, trascritto in data 15 febbraio 1950, registro società n. 74;

2) Nido sereno, BUSC 1203, con sede in Pompei, costituita per rogito notaio Pasquale Adinolfi in data 4 marzo 1964, repertorio n. 16274, omologato al tribunale di Napoli in data 25 marzo 1964, trascritto in data 28 aprile 1964, registro società n. 342;

3) Costruzioni edilizia giornalisti professionisti, BUSC 1486, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Luigi Ferrara in data 14 febbraio 1949, repertorio n. 12702, omologato al tribunale di Napoli in data 14 marzo 1949, trascritto in data 29 marzo 1949, registro società n. 152;

4) C.O.S.I.N., BUSC 2486, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Vittorio Lazzetti in data 16 marzo 1966, repertorio n. 87539, omologato al tribunale di Napoli in data 31 marzo 1966, trascritto in data 4 aprile 1966, registro società n. 222;

5) Clelia, BUSC 4575, con sede in Portici, costituita per rogito notaio Vittorio Lazzetti in data 2 aprile 1968, repertorio, omologato al tribunale di Napoli in data 26 aprile 1968, trascritto in data 9 maggio 1968, registro società n. 302;

6) Dipendenti Dalmine, BUSC 5118, con sede in Torre Annunziata, costituita per rogito notaio Anna Viparelli Rossi in data 29 novembre 1971, repertorio 178676, omologato al tribunale di Napoli in data 15 dicembre 1971, trascritto in data 20 dicembre 1971, registro società n. 731;

7) Il Falco junior, BUSC 5300,con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Salvatore Sica in data 9 novembre 1972, repertorio n. 57358, omologato al tribunale di Napoli in data 29 novembre 1972, trascritto in data 16 dicembre 1972, registro società n. 1052;

8) Edilizia Manzoni (ex regione Campania Mugnano 35), BUSC 5614, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Michele De Vivo in data 28 gennaio 1974, repertorio n. 199466, omologato al tribunale di Napoli in data 6 marzo 1974, trascritto in data 29 marzo 1974, registro società n. 587;

9) Orchidea, BUSC 5885, con sede in Ischia, costituita per rogito notaio Salvatore Biondi in data 19 febbraio 1974, repertorio n. 47668, omologato al tribunale di Napoli in data 24 aprile 1974, trascritto in data 23 luglio 1974, registro società n. 1316;

10) Metroport, BUSC 6603, con sede in Torre Annunziata, costituita per rogito notaio Domenico De Sio in data 12 maggio 1975, repertorio n. 1224, omologato al tribunale di Napoli in data 26 giugno 1975, trascritto in data 17 luglio 1975, registro società n. 1132;

11) La Gioconda, BUSC 6889, con sede in Qualiano, costituita per rogito notaio Vittorio Lazzetti in data 20 gennaio 1976, repertorio n. 69308, omologato al tribunale di Napoli in data 4 febbraio 1976, trascritta in data 17 febbraio 1972, registro società n. 294;

12) Adriana, BUSC 7274, con sede in Quarto, costituita per rogito notaio Giuseppe Rotondano in data 20 maggio 1977, repertorio n. 4222, omologato al tribunale di Napoli in data 8 giugno 1977, trascritto in data 15 giugno 1977, registro società n. 1155;

13) Doric, BUSC 7639, con sede in Qualiano, costituita per rogito notaio Felice Piccinini in data 2 marzo 1978, repertorio n. 184558, omologato al tribunale di Napoli in data 5 aprile 1978, trascritto in data 13 aprile 1978, registro società n. 830;

14) Mercurio, BUSC 7670, con sede in Sant'Anastasia, costituita per rogito notaio Giancarlo Laurini in data 25 novembre 1977, repertorio n. 19451, omologato al tribunale di Napoli in data 21 dicembre 1977, trascritto in data 31 dicembre 1977, registro società n. 2334;

15) La Granata, BUSC 7687, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Claudio Trinchillo in data 24 gennaio 1978, repertorio n. 70493, omologato al tribunale di Napoli in data 12 aprile 1978, trascritto in data 28 aprile 1978, registro società n. 958;

16) La Fortuna, BUSC 7806, con sede in Ercolano, costituita per rogito notaio Giuseppe Cinque in data 15 maggio 1978, repertorio n. 84349, omologato al tribunale di Napoli in data 27 giugno 1978, trascritto in data 13 luglio 1978, registro società n. 1428;

17) La Carandende 78, BUSC 7913, con sede in Quarto, costituita per rogito notaio Francesco Boggia in data 30 agosto 1978, repertorio n. 5115, omologato al tribunale di Napoli in data 18 ottobre 1978, trascritto in data 2 novembre 1978, registro società n. 1976;

18) Domus, BUSC 7978, con sede in Casoria, costituita per rogito notaio Alessandro Chieffi in data 28 novembre 1978, repertorio n. 231030, omologato al tribunale di Napoli in data 6 dicembre 1978, trascritto in data 27 dicembre 1978, registro società n. 2425;

19) Bellavista, BUSC 8017, con sede in Casoria, costituita per rogito notaio Alessandro Chieffi in data 19 dicembre 1978, repertorio n. 231116, omologato al tribunale di Napoli in data 3 gennaio 1979, trascritto in data 19 gennaio 1979, registro società n. 189;

20) Operatori sociali, BUSC 8046, con sede in Frattamaggiore, costituita. per rogito notaio Raffaele Luigi Caprioli in data 11 gennaio 1979, repertorio n. 323, omologato al tribunale di Napoli in data 6 febbraio 1979, trascritto in data 14 febbraio 1979, registro società n. 541;

21) Diaframma, BUSC 8299, con sede in Portici, costituita per rogito notaio Tommaso Olivieri in data 2 maggio 1979, repertorio n. 7531, omologato al tribunale di Napoli in data 30 maggio 1979, trascritto in data 8 giugno 1979, registro società n. 1681;

22) Autoparcheggiatori e servizi vari U.N.H.A., BUSC 8316, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Albano Iris in data 23 aprile 1979, repertorio n. 61598, omologato al tribunale di Napoli in data 23 maggio 1979, trascritto in data 5 giugno 1979, registro società n. 1650;

23) Imec dipendenti, BUSC 8475, con sede in Sorrento, costituita per rogito notaio Ciriello Luigi in data 29 settembre 1979, repertorio n. 9800, omologato al tribunale di Napoli in data 30 ottobre 1979, trascritto in data 8 novembre 1979, registro società n. 2642;

24) Cratea, BUSC 8648, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Claudio Trinchillo in data 27 luglio 1976, repertorio n. 67690, omologato al tribunale di Napoli in data 15 settembre 1976, trascritto in data 1° ottobre 1976, registro società n. 1386;

25) La Primula, BUSC 8739, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Domenico Majo in data 12 marzo 1980, repertorio n. 2136, omologato al tribunale di Napoli in data 10 aprile 1980, trascritto in data 22 aprile 1980, registro società n. 1551;

26) Ciliegie d'oro, BUSC 8770, con sede in Marano, costituita per rogito notaio Salvatore Sica in data 27 marzo 1980, repertorio n. 73039, omologato al tribunale di Napoli in data 22 aprile 1980, trascritto in data 14 maggio 1980, registro società n. 1749;

27) 2 Giugno, BUSC 8878, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Tommaso Olivieri in data 27 maggio 1980, repertorio n. 12338, omologato al tribunale di Napoli in data 18 giugno 1980, trascritto in data 30 giugno 1980, registro società n. 2269;

28) Osiride, BUSC 8917, con sede in Forio d'Ischia, costituita per rogito notaio Angelo Tirone in data 21 giugno 1980, repertorio n. 15877, omologato al tribunale di Napoli in data 16 luglio 1980, trascritto in data 26 luglio 1980, registro società n. 2545;

29) Radio Leopardi, BUSC 9159, con sede in Torre del Greco, costituita per rogito notaio Vittorio Lazzetti in data 30 dicembre 1980, repertorio n. 76668, omologato al tribunale di Napoli in data 24 febbraio 1981, trascritto in data 2 marzo 1981, registro società n. 885;

30) L.E.F.E.S.I.P., BUSC 9261, con sede in Giugliano, costituita per rogito notaio Giuseppe Di Transo in data 25 marzo 1981, repertorio n. 359, omologato al tribunale di Napoli in data 8 aprile 1981, trascritto in data 16 aprile 1981, registro società n. 1544;

31) Editoriale del Mezzogiorno, BUSC 9317, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Giuseppe Di Transo in data 5 marzo 1981, repertorio n. 319, omologato al tribunale di Napoli in data 7 maggio 1981, trascritto in data 22 maggio 1981, registro società n. 9317;

32) GI. Napoli, BUSC 9371, con sede in Casalnuovo, costituita per rogito notaio Tommaso Olivieri in data 2 giugno 1981, repertorio n. 18077, omologato al tribunale di Napoli 16 giugno 1981, trascritto in data 29 giugno 1981, registro società n. 2360;

33) Sparviero rappresentanze, BUSC 9376, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Vittorio Lazzetti in data 27 maggio 1981, repertorio n. 77386, omologato al tribunale di Napoli in data 10 giugno 1981, trascritto in data 25 giugno 1981, registro società n. 2323;

34) C.E.D.A.L., BUSC 9530, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Giuseppe Ciccia in data 3 settembre 1981, repertorio n. 305697, omologato al tribunale di Napoli in data 21 ottobre 1981, trascritta in data 30 ottobre 1981, registro società n. 3567;

35) C.E.A.M., BUSC 9561, con sede in Marigliano, costituita per rogito notaio Luigi Coppola in data 25 giugno 1981, repertorio n. 26884, omologato al tribunale di Napoli in data 9 ottobre 1981, trascritto in data 10 novembre 1981, registro società n. 3720;

36) Gardenia, BUSC 9631, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Claudio Trinchillo in data 31 luglio 1981, repertorio n. 79337, omologato al tribunale di Napoli in data 16 dicembre 1981, trascritto in data 18 dicembre 1981, registro società n. 4267;

37) Gefema edile sud, BUSC 9650, con sede in Quarto, costituita per rogito notaio Flavio Prattico in data 30 novembre 1981, repertorio n. 63692, omologato, al tribunale di Napoli in data 15 dicembre 1981, trascritto in data 30 dicembre 1981, registro società n. 4432;

38) Edera seconda, BUSC 9822, con sede in Mugnano, costituita per rogito notaio Giancarlo Laurini in data 10 luglio 1981, repertorio n. 25200, omologato al tribunale di Napoli in data 16 febbraio 1982, trascritta in data 13 marzo 1982, registro società n. 1145;

39) Stabia nord III, BUSC 9949, con sede in Castellammare di Stabia, costituita per rogito notaio Luigi Finoja in data 15 marzo 1982, repertorio n. 24479, omologato al tribunale di Napoli in data 4 maggio 1982, trascritto in data 15 maggio 1982, registro società n. 2141;

40) La speranza, BUSC 10198, con sede in Pompei, costituita per rogito notaio Domenico Avondola in data 11 novembre 1982, repertorio n. 23, omologato al tribunale di Napoli in data 24 novembre 1982, trascritto in data 9 dicembre 1982, registro società n. 2050;

41) Azalea, BUSC 10465, con sede in S. Giorgio a Cremano, costitutita per rogito notaio Tommaso Olivieri in data 30 maggio 1983, repertorio n. 28307, omologato al tribunale di Napoli in data 6 luglio 1983, trascritto in data 9 luglio 1983, registro società n. 2734;

42) Alba, BUSC 10499, con sede in Bacoli, costituita per rogito notaio Albano Iris in data 9 aprile 1983, repertorio n. 98191, omologato al tribunale di Napoli in data 19 luglio 1983, trascritto in data 5 agosto 1983, registro società n. 4038;

43) Monte d'argento, BUSC 10722, con sede in Pozzuoli, costituita per rogito notaio Giuseppe Rotondano in data 11 gennaio 1984, repertorio n. 9680, omologato al tribunale di Napoli 15 febbraio 1984, trascritto in data 23 febbraio 1984, registro società n. 1034;

44) Acquerello, BUSC 10754, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Salvatore Sica in data 9 dicembre 1983, repertorio n. 78002, omologato al tribunale di Napoli in data 12 gennaio 1984, trascritto in data 9 marzo 1984, registro società n. 1314;

45) Argentario, BUSC 10813, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Carlo laccarino in data 23 gennaio 1984, repertorio n. 102947, omologato al tribunale di Napoli in data 8 febbraio 1984, trascritto in data 23 febbraio 1984, registro società n. 1021;

46) Lavoro e cultura, BUSC 10940, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Tommaso Olivieri in data 27 luglio 1984, repertorio n. 34901, omologato al tribunale di Napoli in data 10 agosto 1984, trascritto in data 31 agosto 1984, registro società n. 3547;

47) Gruppo teatro moderno, BUSC 10944, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Giovanni Maniero in data 3 luglio 1984, repertorio n. 158499, omologato al tribunale di Napoli in data 17 luglio 1984, trascritto in data 31 luglio 1984, registro società n. 3281;

48) The First house, BUSC 11013, con sede in Casalnuovo, costituita per rogito notaio Enrico Chiari in data 29 settembre 1984, repertorio n. 4498, omologato al tribunale di Napoli in data 10 ottobre 1984, trascritto in data 30 ottobre 1984, registro società n. 4271;

49) La Mediterranea, BUSC 11034, con sede in Torre del Greco, costituita per rogito notaio Giovanni Maniero in data 21 giugno 1984, repertorio n. 158381, omologato al tribunale di Napoli in data 4 luglio 1984, trascritto in data 17 luglio 1984, registro società n. 3117;

50) La Perla, BUSC 11180, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Mario Maffia in data 13 febbraio 1985, repertorio n. 39946, omologato al tribunale di Napoli in data 28 febbraio 1985, trascritto in data 25 marzo 1985, registro società n. 2374;

51) Giovani per Napoli 33, BUSC 11272, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Antonio Tafuri in data 17 aprile 1985, repertorio n. 31422, omologato al tribunale di Napoli in data 2 maggio 1985, trascritto in data 23 maggio 1985, registro società n. 3633;

52) Il Garofano, BUSC 11313, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Sergio Valentino in data 9 maggio 1985, repertorio n. 23436, omologato dal tribunale di Napoli in data 28 maggio 1985, trascritto in data 19 giugno 1985, registro società n. 4037;

53) Altilia, BUSC 11466, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Giuseppe Nappi in data 22 ottobre 1985, repertorio n. 15500, omologato al tribunale di Napoli in data 19 novembre 1985, trascritto in data 28 novembre 1985, registro società n. 7024;

54) Virgo fidelis, BUSC 11685, con sede in Vico Equense, costituita per rogito notaio Silvio Perillo in data 7 aprile 1986, repertorio n. 70817, omologato al tribunale di Napoli in data 15 maggio 1986, trascritto in data 30 maggio 1986, registro società n. 3379;

55) Sole, BUSC 12136, con sede in Anacapri, costituita per rogito notaio Luisa Saggese in data 26 giugno 1987, repertorio n. 14009, omologato al tribunale di Napoli in data 15 luglio 1987, trascritto in data 4 agosto 1987, registro società n. 5451;

56) Edera seconda, BUSC 12368, con sede in Arzano, costituita per rogito notaio Maria Carmela Zaccaria in data 28 marzo 1988, repertorio n. 42178, omologato al tribunale di Napoli in data 10 maggio 1988, trascritto in data 9 giugno 1988, registro società n. 3649;

57) Co.Di.Da., BUSC 12458, con sede in Giugliano, costituita per rogito notaio Alfonso Monda in data 29 settembre 1988, repertorio n. 44185, omologato al tribunale di Napoli in data 26 ottobre 1988, trascritto in data 3 novembre 1988, registro società n. 5806;

58) La Magnolia, BUSC 12534, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Elio Bellecca in data 2 novembre 1988, repertorio n. 21930, omologato al tribunale di Napoli in data 6 dicembre 1988, trascritto in data 12 gennaio 1989, registro società n. 274;

59) Azzurra, BUSC 12597, con sede in Napoli, costituta per rogito notaio Luigi Valente in data 21 marzo 1989, repertorio n. 90729, omologato al tribunale di Napoli in data 20 aprile 1989, trascritto in data 4 maggio 1989, registro società n.2712;

60) Parco archerusia, BUSC 12668, con sede in Bacoli, costituita per rogito notaio Antonio Carannante in data 29 maggio 1989, repertorio n. 18787, omologato al tribunale di Napoli in data 11 luglio 1989, trascritto in data 24 luglio 1989, registro società n. 4259;

61) Casa bella, BUSC 12711, con sede in Volla, costituita per rogito notaio Alfonso Monda in data 20 settembre 1989, repertorio n. 54204, omologato al tribunale di Napoli in data 12 ottobre 1989, trascritto in data 26 ottobre 1989, registro società n. 5351;

62) Rames, BUSC 12745, con sede in Casoria, costituita per rogito notaio Giuseppe Di Transo in data 25 settembre 1989, repertorio n. 38886, omologato al tribunale di Napoli in data 25 ottobre 1989, trascritto in data 13 novembre 1989, registro società n. 5649;

63) Edil 2000, BUSC 12857, con sede in Pompei, costituita per rogito notaio Aniello Calabrese in data 23 maggio 1989, repertorio n. 36928, omologato al tribunale di Napoli in data 11 luglio 1989, trascritto in data 19 marzo 1989, registro società n. 2096;

64) C.On.C.E.A., BUSC 12859, con sede in S. Giuseppe Vesuviano, costituita per rogito notaio Luigia Finoja Sanseverino in data 12 gennaio 1990, repertorio n. 55179, omologato al tribunale di Napoli in data 14 marzo 1990, trascritto in data 22 marzo 1990, registro società n. 2204;

65) Co.Se.Ral, BUSC 13209, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Guido Criscuolo in data 26 giugno 1991, repertorio n. 4011, omologato al tribunale di Napoli in data 4 ottobre 1991, trascritto in data 14 ottobre 1991, registro società n. 5628;

66) Sant'Antonio, BUSC 13355, con sede in Vico Equense, costituita per rogito notaio Ferdinando Spagnuolo in data 20 marzo 1992, repertorio n. 13441, omologato al tribunale di Napoli in data 15 aprile 1992, trascritto in data 30 aprile 1992, registro società n. 2959;

67) Capri, BUSC 13557, con sede in Volla, costituita per rogito notaio Mario Ferrara in data 26 febbraio 1993, repertorio n. 49618, omologato al tribunale di Napoli in data 24 maggio 1993, trascritto in data 4 giugno 1993, registro società n. 3253;

68) S. Anna, BUSC 13558, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Mario Ferrara in data 9 febbraio 1993, repertorio n. 49414, omologato al tribunale di Napoli in data 24 maggio 1993, trascritto in data 28 maggio 1993, registro società n. 3138;

69) La Gardenia, BUSC 13622, con sede in Torre Annunziata, costituita per rogito notaio Domenico De Sio in data 20 settembre 1993, repertorio n. 47488, omologato al tribunale di Napoli in data 28 ottobre 1993, trascritto in data 8 novembre 1993, registro società n. 5216;

70) Aragona, BUSC 13662, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Salvatore Sica in data 4 novembre 1993, repertorio n. 92856, omologato al tribunale di Napoli in data 2 dicembre 1993, trascritto in data 26 gennaio 1994, registro società n. 324;

71) Sarp house, BUSC 13673, con sede in Marano, costituita per rogito notaio Brunilde Di Benedetto in data 20 dicembre 1993, repertorio n. 508, omologata al tribunale di Napoli in data 26 gennaio 1994, trascritto in data 10 febbraio 1994, registro società n. 708;

72) Iris, BUSC 13846, con sede in Frattamaggiore, costituita per rogito notaio Amalia Rosaria Tucci Pace in data 28 novembre 1994, repertorio n. 36801, omologato al tribunale di Napoli in data 3 marzo 1995, trascritto in data 20 marzo 1995, registro società n. 1261;

73) Lo Scudo, BUSC 13935, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Salvatore Sica in data 13 aprile 1995, repertorio n. 95029, omologato al tribunale di Napoli in data 20 settembre 1995, trascritto in data 24 ottobre 1995, registro società n. 5820;

74) Le Pietre cernaia, BUSC 14042, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Stefano Cimmino in data 26 febbraio 1996, repertorio n. 30023, omologato al tribunale di Napoli in data 20 marzo 1996, trascritto in data 18 aprile 1996, registro imprese n. 292288.

Napoli, 18 luglio 2000

Il direttore: MORANTE

00A11191

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 giugno 2000.

Regolazione dei servizi di pubblica utilità: direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma. (Deliberazione n. 63/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto l'art. 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, recante disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a. al fine dell'acquisizione del parere da parte delle commissioni parlamentari nel termine di trenta giorni;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante disposizioni sulla trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle comunicazioni in ente pubblico economico, che all'art. 8, comma 1, prevede il parere motivato delle commissioni parlamentari sullo schema di contratto predisposto dal consiglio di amministrazione, da formularsi nel termine di trenta giorni;

Visto l'art. 2, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi del quale il Ministro delle poste e delle comunicazioni comunica alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ciascun anno,

a decorrere dal 1997, lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma e del piano d'impresa di cui al comma 23 della stessa legge;

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, recante norme per la trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo, che all'art. 9, commi 1 e 4, prevede la stipula del contratto di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, ed il Presidente dell'Ente, nonché l'acquisizione del parere delle commissioni parlamentari sul relativo schema di contratto;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, che all'art. 3, comma 1, prevede la stipula del contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, e l'E.N.A.C.;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, sulle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, che prevede il previo parere di questo Comitato sullo schema dei contratti di programma, nonché l'applicabilità delle disposizioni di cui alla richiamata delibera ai contratti di servizio nel caso in cui questi abbiano il medesimo contenuto dei contratti di programma;

Viste le proprie delibere, in data 8 maggio 1996, e 9 luglio 1998, che hanno istituito e regolamentato il nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);

Individuato nel contratto di programma lo strumento per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Ritenuto di uniformare la procedura relativa alla stipula dei contratti di programma nei vari settori;

Ritenuto di porre dei termini per il completamento delle diverse fasi del procedimento, al fine di assicurare la speditezza del relativo iter;

Visto il parere del NARS, espresso nella seduta del 21 giugno 2000, che tra l'altro propone di riferire l'iter procedurale alla stipula dei contratti di servizio quando presentano i medesimi contenuti del contratto di programma;

Delibera:

1. *Ambito di operatività.*

Le direttive di cui alla presente delibera si applicano per la stipula dei contratti di programma tra l'amministrazione competente per il settore ed il soggetto esercente il servizio, nonché per la stipula dei contratti di servizio quando presentano i medesimi contenuti del contratto di programma.

2. *Procedura.*

Il procedimento per la stipula del contratto di programma tra l'amministrazione competente per il settore ed il soggetto esercente il servizio dovrà rispettare le fasi ed i tempi seguenti:

1) predisposizione dello schema di contratto di programma a cura delle parti; in caso di rinnovo il nuovo schema di contratto dovrà essere predisposto almeno centoventi giorni prima della data di scadenza del precedente;

2) entro il termine di cui al punto 1), trasmissione, a cura dell'amministrazione di settore, dello schema di contratto al Servizio centrale di segreteria del CIPE, alla Ragioneria generale dello Stato ed alle amministrazioni concertanti per le istruttorie di rispettiva competenza;

3) il termine complessivo per la formulazione del parere da parte di questo Comitato è fissato in quarantacinque giorni dal ricevimento dello schema di contratto; entro tale termine, il NARS, quale organo di consulenza del comitato in materia di regolazione, e la Ragioneria generale dello Stato, per gli aspetti finanziari, disporranno di trenta giorni per la formulazione dei rispettivi pareri; le amministrazioni concertanti disporranno anch'esse di trenta giorni, comunque inclusi nel termine previsto per il parere di questo Comitato medesimo, per concludere le rispettive istruttorie;

4) formulazione del conforme avviso, quale atto di concerto, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle altre amministrazioni interessate, nel termine di quindici giorni dalla formulazione del parere del CIPE;

5) acquisizione sullo schema di contratto, ove previsto dalla normativa vigente e nei termini da questa prescritti, del parere motivato delle competenti commissioni parlamentari; al riguardo, nei casi espressamente indicati dalla legge, trascorso il suddetto termine si intenderà maturato il silenzio-assenso;

6) eventuale riesame collegiale di questo Comitato, entro trenta giorni dalla formulazione dei pareri delle commissioni parlamentari, del testo dello schema di contratto modificato a seguito dei pareri stessi;

7) sottoscrizione del contratto tra l'amministrazione competente e l'ente che eroga il servizio.

Roma, 22 giugno 2000

Il Presidente delegato: VISCO

00A11193

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 24 maggio 2000.

Misure in materia di assegnazione di frequenze nella banda GSM. (Deliberazione n. 289/00/Cons).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 24 maggio 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 3 giugno 1997, recante «Modificazioni al piano di ripartizione delle frequenze», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 20 marzo 1998, recante «Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 25 marzo 1998, n. 113, recante «Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 marzo 1998, recante «Modificazioni dell'utilizzazione di alcune bande di frequenza dello spettro radioelettrico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 1° aprile 1998, recante «Numero delle licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico DCS 1800», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, recante «Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

Vista la delibera dell'Autorità n. 20/99 del 22 marzo 1999, recante «Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1999;

Vista la delibera dell'Autorità n. 69/99 del 9 giugno 1999, recante «Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999;

Vista la delibera dell'Autorità n. 339/99 del 6 dicembre 1999, recante «Modifica del termine per la determinazione dei valori ponderali da attribuire ai criteri per l'assegnazione di frequenze per il GSM 1800 fissato dalla delibera n. 69/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(95)03 del 1° dicembre 1995 sulla attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per l'introduzione dei servizi mobili GSM (DCS) 1800;

Considerato che:

l'Autorità intende procedere alla razionalizzazione dell'utilizzo delle bande di spettro a 900 MHz e a 1800 MHz riservate ai sistemi radiomobili pubblici, con l'obiettivo di ottenere una distribuzione dello spettro più efficiente nell'interesse dell'utenza e di un equilibrato sviluppo della concorrenza;

l'Autorità ha avviato una istruttoria finalizzata alla determinazione dei valori ponderali da attribuire ai criteri per l'assegnazione di ulteriori frequenze GSM, anche tenendo conto di quanto indicato in materia dal provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998 e dalla delibera dell'Autorità n. 69/99;

l'Autorità ha rilevato l'urgenza di destinare ulteriori risorse spettrali ai sistemi radiomobili pubblici e pertanto ha avviato, in collaborazione col Ministero delle comunicazioni, le procedure per la liberazione anticipata delle porzioni di spettro radioelettrico nella banda a 1800 MHz riservate al GSM (1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz) previste dal decreto 26 marzo 1998 e ribadite nel nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze del 28 febbraio 2000 come liberabili al più tardi al 1° gennaio 2002; l'Autorità ha altresì richiesto al suddetto Ministero di verificare la possibilità di apportare una variazione al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze ai fini dell'allocazione al servizio radiomobile pubblico GSM delle porzioni di spettro radioelettrico nella stessa banda a 1800 MHz (1710-1740 MHz e 1805-1835 MHz), così come previsto dalla decisione ERC/DEC/(95)03;

al fine di determinare le esigenze dei gestori dei servizi radiomobili pubblici in termini di risorse frequenziali addizionali, l'Autorità ritiene necessario procedere

ad un accertamento tecnico sulla entità e tipologia del traffico gestito dalle reti radiomobili, anche con riferimento al traffico in roaming nazionale, sulla qualità del servizio offerto, sulla crescita dell'utenza e sul grado di sviluppo sul territorio delle reti stesse;

l'Autorità, alla luce dell'evoluzione del mercato radiomobile che porterà nei prossimi anni alla definitiva dismissione dei sistemi analogici, all'introduzione dei sistemi avanzati di trasmissione dati sulle reti GSM e soprattutto all'introduzione dei sistemi di terza generazione, ritiene necessario avviare approfondimenti in merito a regole, procedure e condizioni economiche relative all'assegnazione di frequenze ai gestori dei servizi radiomobili pubblici;

i gestori dei servizi radiomobili pubblici GSM che gestiscono un elevato numero di clienti propri e in roaming nazionale, rappresentando una situazione di grave carenza di risorse frequenziali in relazione alla crescita dell'utenza e in comparazione con la media dei gestori europei, hanno richiesto, nel corso delle audizioni tenute presso l'Autorità nell'ambito del citato procedimento istruttorio, l'assegnazione urgente, anche su base temporanea, di ulteriori bande di frequenze GSM a causa di una grave congestione della rete dovuta all'elevato traffico per unità di banda;

Sentiti gli attuali gestori dei servizi radiomobili pubblici nell'ambito del citato procedimento istruttorio relativo alla determinazione dei valori ponderali da attribuire ai criteri per l'assegnazione di ulteriori frequenze GSM 1800;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità dispone l'apertura di un procedimento istruttorio finalizzato alla predisposizione di una procedura per l'assegnazione, anche su base temporanea, di frequenze agli attuali gestori dei servizi radiomobili pubblici. A tal fine l'Autorità provvede ad accertare l'effettivo utilizzo delle risorse frequenziali assegnate a ciascun attuale gestore del servizio radiomobile pubblico, considerando lo stato e lo sviluppo della rete, anche in relazione ai dati attuali e previsionali sul traffico generato dalla clientela propria e da quella in roaming nazionale.

2. Entro il 30 settembre 2000 l'Autorità rende nota la procedura per l'assegnazione delle frequenze di cui al comma 1 ed il relativo calendario.

3. Il termine di cui all'art. 8, comma 2, della delibera n. 69/99 è fissato al 30 giugno 2001. Entro lo stesso termine, l'Autorità, alla luce dell'evoluzione del mercato dei sistemi di comunicazioni mobili e personali, può procedere, in alternativa alle previsioni di cui al menzionato comma, alla revisione del quadro regolamentare relativo alle modalità e alle condizioni relative all'assegnazione delle frequenze ai gestori dei servizi radiomobili pubblici.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 24 maggio 2000

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
LARI

Il segretario degli organi collegiali
BELATI

00A11192

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 19 luglio 2000.

Aggiornamento delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 17 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, aggiornamento dei corrispettivi per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 3 della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 205/99 e nuove disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 123/2000).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 luglio 2000, premesso che:

l'art. 17, comma 17.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99) prevede che gli elementi delle componenti ρ_1 e ρ_3, delle opzioni tariffarie TV1, le componenti σ_1 e σ_2 e gli elementi della componente σ_3, della tariffa Dl, sono aggiornati dall'Autorità entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente quello di applicazione;

lo stesso articolo e comma dispone che il valore di ciascuna componente o elemento è ottenuto applicando al valore della stessa componente o elemento nell'anno precedente:

a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

b) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari riconosciuti;

c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

e) con riferimento agli elementi ρ_1 (*disMT*), ρ_1 (*disBT*), ρ_3 (*disMT*), σ_3 (*disMT*) e alla componente σ_2, il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;

l'art. 17, comma 17.2, della deliberazione n. 204/99, dispone che, per il periodo di regolazione 2001-2003, il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari riconosciuti sia pari al 4%;

l'art. 17, comma 17.3, della deliberazione n. 204/1999, prevede che le componenti τ_1(*D2*), τ_2(*D2*) e τ_2(*D2*) della tariffa D2 e τ_1(*D3*), τ_2(*D3*) e τ_3(*D3*) della tariffa D3, sono aggiornate dall'autorità entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente quello di applicazione in modo che:

a) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento ai numero di clienti e alle caratteristiche delle forniture dell'anno 1998, derivanti dall'applicazione della tariffa D1 e della tariffa D2 alle forniture in bassa tensione per usi domestici con potenza impegnata fino a 3kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente si riduca in ciascuno degli anni 2001 e 2002 di un valore pari al 30% della analoga differenza derivante dall'applicazione delle tariffe D1 e D2 in vigore nell'anno 2000;

b) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento al numero di clienti e alle caratteristiche delle forniture dell'anno 1998, derivanti dall'applicazione della tariffa D3 e della tariffa D1 alle forniture in bassa tensione per usi domestici diverse da quelle con potenza impegnata fino a 3kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente si riduca in ciascuno degli anni 2001 e 2002 di un valore pari al 30% della stessa differenza calcolata applicando le tariffe D3 e D1 in vigore nell'anno 2000;

l'art. 8, comma 8.5, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 202/99), prevede che le imprese distributrici abbiano diritto a un riconoscimento di costi nel caso di recuperi di continuità del servizio positivi, o, nel caso di recuperi di continuità del servizio negativi, hanno l'obbligo di versare una penalità in un conto da istituire con successivo provvedimento presso la Cassa conguaglio del settore elettrico;

l'art. 3 della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99), fissa i corrispettivi per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99);

le deliberazioni n. 202/99, 204/99 e 205/99;

Considerato che:

l'art. 14, comma 1, della deliberazione n. 13/99 prevede che, a partire dall'anno 2000, l'Autorità aggiorni, a valere dal 1° gennaio di ogni anno, i corrispettivi di cui agli articoli 7 e 8 della medesima deliberazione, secondo i criteri previsti dall'art. 2, commi 18 e 19, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi ai consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat, è stato fissato al livello della variazione registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo dell'intera collettività, al netto dei prezzi del tabacco, nel periodo giugno 1999-maggio 2000 rispetto ai dodici mesi precedenti, pari al 2,1%;

è prevedibile che nel corso del 2000 si verifichino alcuni recuperi di continuità del servizio positivi, la cui determinazione ed il relativo riconoscimento di costi potranno avvenire solo nel corso del 2001, una volta acquisiti e verificati i dati comunicati all'Autorità dagli esercenti ai sensi dell'art. 8, comma 8.4, della deliberazione n. 202/99;

è prevedibile che nel corso del 2000, si verifichino anche recuperi di continuità del servizio negativi e che le penalità a carico delle imprese distributrici a fronte di tali recuperi non coprano completamente l'onere del riconoscimento di costi per i recuperi positivi di cui al precedente alinea;

Ritenuto che:

sia opportuno, per evitare discriminazione tra i clienti del mercato vincolato e del mercato libero, aggiornare, con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della deliberazione n. 13/99, i corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica all'ingrosso, a valere dal 1° gennaio 2001;

sia opportuno, con riferimento agli elementi $\rho_1(disMT)$, $\rho_1(disBT)$, $\rho_3(disMT)$, $\sigma_3(disMT)$ e alla componente σ_2, prevedere un aumento dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di continuità del servizio positivi, al netto delle prevedibili penalità derivanti da recuperi di continuità del servizio negativi, pari a 50 miliardi di lire per l'anno 2001;

sia necessario istituire un apposito conto presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico allo scopo di permettere versamenti e prelievi in relazione ai riconoscimenti di costo e alle penalità previste dall'art. 8, comma 8.5, della deliberazione n. 202/99, nel caso di recuperi di continuità del servizio rispettivamente positivi e negativi;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute all'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99.

Art. 2.

Aggiornamento delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe

1.1 Gli elementi delle componenti ρ_1 e ρ_2, delle opzioni tariffarie TV1, di cui all'art. 6, comma 6.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, per l'anno 2001, sono riportati nella tabella 1.

1.2 I valori delle componenti σ_1 e σ_2 e degli elementi della componente σ_3, della tariffa Dl, di cui all'art. 12, comma 12.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, per l'anno 2001, sono riportati nella tabella 2.

1.3 I valori delle componenti $\tau_1(D2)$, $\tau_2(D2)$ e $\tau_3(D2)$ della tariffa D2, di cui all'art. 12, comma 12.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/1999, e $\tau_1(D3)$, $\tau_2(D3)$ e $\tau_3(D3)$ della tariffa D3, di cui all'art. 12, comma 12.3, della medesima deliberazione, per l'anno 2001, sono riportati nella tabella 3.

Art. 3.

Aggiornamento dei corrispettivi per il trasporto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato

I valori del corrispettivo unitario per il trasporto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 205, per l'anno 2001, sono riportati nella tabella 4.

Art. 4.

Istituzione del conto «Oneri per recuperi di continuità del servizio» presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico

4.1 È istituito presso la cassa conguaglio per il settore elettrico il conto «oneri per recuperi di continuità del servizio».

4.2 Al conto «oneri per recuperi di continuità del servizio» le imprese distributrici versano:

a) le penalità a carico degli esercenti nel caso di recuperi di continuità del servizio negativi di cui all'art. 8, comma 8.5, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99;

b) gli ammontari determinati ai sensi del successivo comma 4.4.

4.3 I riconoscimenti di costo a favore degli esercenti per recuperi di continuità del servizio positivi di cui all'art. 8, comma 8.5, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99, sono a carico del conto «Oneri per recuperi di continuità del servizio».

4.4 Entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre dell'anno 2001, ogni impresa distributrice versa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, in relazione all'energia elettrica fornita nel bimestre ai clienti del mercato vincolato da essa serviti, gli importi determinati sulla base dei corrispettivi unitari indicati nella tabella 5.

4.5 La Cassa conguaglio per il settore elettrico definisce le modalità operative in base alle quali gli esercenti provvedono ai versamenti sul conto «Oneri per recuperi di continuità del servizio».

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal 1° gennaio 2001.

Milano, 19 luglio 2000

Il presidente: RANCI

TABELLA 1: Valori delle componenti $\rho 1$, $\rho 3$ delle opzioni tariffarie TV1 e degli elementi che le compongono

Tipologie di utenza	Componenti dell'opzione tariffaria TV1	
	$\rho 1$	$\rho 3$
	lire/cliente per anno	lire/kWh
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	34,5
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	339.300	28,4
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	339.300	28,4
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	20,3
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	16.141.700	8,3
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	16.141.700	8,3
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	109.384.100	7,0
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	109.384.100	7,0

Tipologie di utenza	Elementi della componente tariffaria $\rho 1$		
	$\rho 1$ (ven)	$\rho 1$ (disMT)	$\rho 1$ (disBT)
	lire/cliente per anno	lire/cliente per anno	lire/cliente per anno
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	-
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	102.600	-	236.700
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	102.600	-	236.700
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	-
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	2.229.800	13.911.900	-
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	2.229.800	13.911.900	-
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	109.384.100	-	-
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	109.384.100	-	-

Tipologie di utenza	Elementi della componente tariffaria $\rho 3$				
	$\rho 3$ (tras)	$\rho 3$ (disAT)	$\rho 3$ (disMT)	$\rho 3$ (disBT)	$\rho 3$ (ven)
	lire/kWh	lire/kWh	lire/kWh	lire/kWh	lire/kWh
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	4,7	1,7	13,8	10,6	3,7
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	6,8	2,1	19,5	-	-
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	6,8	2,1	19,5	-	-
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	4,4	1,6	11,9	-	2,4
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	6,3	2,0	-	-	-
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	6,3	2,0	-	-	-
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	5,4	1,6	-	-	-
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	5,4	1,6	-	-	-

TABELLA 2: Valori delle componenti σ1, σ2 σ3 e del coefficiente γ della tariffa D1

Componenti della tariffa D1			
coefficiente γ	componente σ1	componente σ2	componente σ3
	lire/cliente per anno	lire/kW per anno	lire/kWh
1,07	68.500	28.700	25,2

TABELLA 3: Valori delle componenti τ1, τ2 τ3 delle tariffe D2 e D3

Componente τ3 della tariffa D2		
scaglioni di consumo (kWh/anno)		componente τ3
da	a	lire/kWh
0	900	50,0
901	1800	85,0
1801	2640	148,0
2641	2700	302,9
2701	3540	302,9
3541	3600	267,9
3601	4440	267,9
	oltre 4440	148,0

Componenti τ1 e τ2 della tariffa D2	
componente τ1	componente τ2
lire/cliente per anno	lire/kW per anno
3.600	12.000

Componenti della tariffa D3		
componente τ1	componente τ2	componente τ3
lire/cliente per anno	lire/kW per anno	lire/kWh
40.000	34.000	148,0

TABELLA 4: Corrispettivo per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato

Fascia oraria	lire/kWh
F1	13,1
F2	8,6
F3	5,8
F4	2,8

TABELLA 5: Corrispettivi unitari per la determinazione degli ammontari da versare al conto "Oneri per recuperi di continuità del servizio"

Tipologie di utenza	lire/cliente/mese	lire/kW/mese	lire/kWh
a) Forniture in bassa tensione per usi domestici	-	16	0,10
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	0,20
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	142	-	0,10
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	142	-	0,10
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	0,10
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	8.417	-	-
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	8.417	-	-
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	-	-	-
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	-	-	-

00A11281

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 14 luglio 2000.

Ente autonomo del Flumendosa. Approvazione progetto «esecutivo» dei lavori: «Interconnessione tra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi». (Ordinanza n. 202).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta Ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino 31 dicembre 2001;

Viste le ordinanze commissariali n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999 e n. 152 del 26 luglio 1999 con le quali sono stati resi esecutivi sette stralci del programma commissariale;

Atteso che tra le opere previste nel sesto stralcio operativo — ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999 — sono ricompresi i lavori «Interconnessione tra il ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi» per l'importo di L. 11.620.000.000 finanziati con i fondi di cui al programma comunitario Interreg II C «Sezione assetto del territorio e lotta contro la siccità»;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato «Ente» è stato individuato, ai fini della realizzazione dell'opera predetta, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che «l'Ente» con nota prot. n. 7168 del 19 luglio 1999 ha precisato che l'importo complessivo del finanziamento per la realizzazione dell'intervento ammonta a L. 15.400.000.000;

Atteso che con nota commissariale n. 616/E.I. è stata garantita, all'«Ente», la copertura finanziaria per la quota residua di L. 3.780.000.000 a valere sui fondi commissariali;

Atteso che il contributo a favore del commissario governativo a valere sui fondi del sopracitato programma verrà accreditato nella contabilità speciale n. 1690/3 presso la sezione di tesoreria provinciale di Cagliari intestata a «Presidente della giunta regionale - emergenza idrica», con versamenti da effettuarsi in funzione dello stato di avanzamento dell'opera;

Atteso che con nota prot. 747/E.I. in data 20 agosto 1999, il commissario governativo ha chiesto al Ministero del tesoro che autorizzi l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale, da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata:

«Presidente E.A.F. per interconnessione tra il ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata, in data 16 giugno 2000 con il n. 1741;

Atteso che titolare della suddetta contabilità ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, è il presidente pro-tempore dell'«Ente»;

Atteso che su tale contabilità vanno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che con ordinanza n. 167 del 28 ottobre 1999 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera e, contestualmente è stata affidata all'«Ente» la sua realizzazione, per un importo complessivo di L. 15.400.000.000, secondo il seguente quadro economico:

1	*Lavori*			
	Comparto A)			
A.1.0.	Importo lavori interconnessione	L.	8.376.362.745	
A.1.1	Compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione	»	200.000.000	
A.2.2	Compenso a corpo per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	»	50.000.000	
	Comparto B)			
B.1.0.	Importo lavori by-pass	»	2.488.687.700	
B.1.12	Compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione	»	80.000.000	
B.2.22	Compenso a corpo per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	»	35.000.000	
	Importo complessivo dei lavori (comparti A e B)	»	11.230.050.445	11.230.050.445

	Somme a disposizione dell'amministrazione			
	Comparto A)			
C.1.0.	Per espropriazioni e servitù	L.	94.077.860	
C.1.1.	Per allacci ENEL, Telecom	»	2.000.000	
C.1.2.	Per autorizzazioni, concessioni ANAS, Provincia etc.	»	5.000.000	
C.1.3.	Per lavori al by-pass in località San Lorenzo	»	5.000.000	
	Comparto B)			
D.1.0.	Per espropriazioni	»	97.367.724	
D.1.1.	Per allacci ENEL, Telecom	»	2.000.000	
	Importo complessivo delle somme a disposizione (Comp A e B)	»	205.445.584	205.445.584
3	*Imprevisti ed interventi di completamento*	»		244.357.221
4	*Spese generali* (10,722% di 1+2) Incluso l'importo per il fondo incentivante di cui all'art. 47 della L.R. 31/1998 pari a L. 154.000.000	»		1.226.113.884
5	I.V.A.	»		2.494.032.866
	Totale complessivo . . .	»		15.400.000.000

Atteso altresì che il progetto complessivo dell'opera, suddiviso in due distinti comparti, è stato oggetto di due appalti che sono stati aggiudicati rispettivamente a: comparto A relativo all'interconnessione tra il partitore sud-est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari all'impresa Ge.Co.Pre. S.p.a. di Cagliari, mentre il comparto B all'impresa Di Vincenzo S.p.a. di Caltanissetta;

Atteso che l'«Ente» ha presentato all'assessorato regionale dei lavori pubblici, per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del Comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla L.R. 22 aprile 1987, n. 24, ai sensi dell'art. 5, quarto comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il progetto «esecutivo» dell'intervento denominato «Interconnessione tra il ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi» per un importo di L. 15.400.000.000, secondo il seguente quadro economico:

1	*Lavori*		
	Comparto A)		
A.1.0.	Importo lavori interconnessione	L.	7.215.398.869
A.1.1.	Compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione	»	172.280.000
A.2.2.	Compenso a corpo per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	»	50.000.000
	Comparto B)		
B.1.0.	Importo lavori by-pass	»	2.084.332.602
B.1.12.	Compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione	»	70.000.000
B.2.22.	Compenso a corpo per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	»	35.000.000
	Importo complessivo dei lavori (comparti A e B)	»	
	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	Comparto A)		
C.1.0.	Per espropriazioni e servitù	»	123.867.362
C.1.1.	Per allacci ENEL, Telecom	»	20.000.000
C.1.2.	Per autorizzazioni, concessioni ANAS, Provincia etc.	»	20.000.000
C.1.3.	Per lavori al by-pass in località San Lorenzo	»	1.540.539.336
	Comparto B)		
D.1.0.	Per espropriazioni	»	94.077.860
D.1.1.	Per allacci ENEL, Telecom	»	10.000.000
	Importo complessivo delle somme a disposizione (Comp A e B)	»	

3	*Imprevisti ed interventi di completamento*	L.	244.357.221
4	*Spese generali* (10,722% di 1+2) Incluso l'importo per il fondo incentivante di cui all'art. 47 della L.R. 31/1998 pari a L. 154.000.000	»	1.226.113.884
5	I.V.A.	»	2.494.032.866
	Totale complessivo . . .	»	15.400.000.000

Atteso che il quadro economico è stato rideterminato in funzione della necessità di garantire la realizzazione dei lavori al by-pass in località San Lorenzo, già previsti per un importo di L. 5.000.000, importo rivelatosi assolutamente insufficiente in sede di progettazione esecutiva. In tale sede, si è evidenziata infatti la necessità di integrare la voce di spesa fino all'importo di L. 1.540.539.336 al fine di rendere funzionale l'intera opera;

Atteso altresì che, è stato necessario rivalutare le somme a disposizione dell'amministrazione previste dal definitivo per alcuni oneri per allacci sia telefonici che elettrici che risultavano particolarmente contratte, nonché la migliore definizione degli oneri necessari per il pagamento degli oneri di espropriazione;

Atteso che sul progetto «esecutivo» dell'opera predetta si è espresso favorevolmente il comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 662 reso nell'adunanza del 27 giugno 2000;

Vista la nota n. 12198, in data 14 luglio 2000, con cui l'assessorato regionale dei lavori pubblici, ha trasmesso all'ufficio del commissario governativo una copia del progetto dell'opera di che trattasi, unitamente al citato voto favorevole del Comitato tecnico amministrativo regionale;

Atteso che all'approvazione del progetto in parola provvede il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, trattandosi di opera finanziata con i fondi messi a disposizione del commissario nel quadro dell'iniziativa Comunitaria INTERREG IIC «Assetto del territorio e lotta contro la siccità» e nell'ambito dell'ordinanza 2409/1995;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo per la gestione della contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto e procedure ablative

1. Sulla base del parere del Comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla L.R. 24/1987 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, è approvato:

il progetto «esecutivo» dei lavori di «Interconnessione tra il ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e bypass del lago Simbirizzi» dell'importo complessivo di L. 15.400.000.000 così ripartito:

1	*Lavori*		
	Comparto A)		
A.1.0.	Importo lavori interconnessione	L.	7.215.398.869
A.1.1.	Compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione	»	172.280.000
A.2.2.	Compenso a corpo per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	»	50.000.000
	Comparto B)		
B.1.0.	Importo lavori by-pass	»	2.084.332.602
B.1.12.	Compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione	»	70.000.000
B.2.22.	Compenso a corpo per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	»	35.000.000
	Importo complessivo dei lavori (comparti A e B)	»	

	Somme a disposizione dell'amministrazione			
	Comparto A)			
C.1.0.	Per espropriazioni e servitù	L.	123.867.362	
C.1.1.	Per allacci ENEL, Telecom	»	20.000.000	
C.1.2.	Per autorizzazioni, concessioni ANAS, Provincia etc.	»	20.000.000	
C.1.3.	Per lavori al by-pass in località San Lorenzo	»	1.540.539.336	
	Comparto B)			
D.1.0.	Per espropriazioni	»	94.077.860	
D.1.1.	Per allacci ENEL, Telecom	»	10.000.000	
	Importo complessivo delle somme a disposizione (Comp A e B)	»		
3	*Imprevisti ed interventi di completamento*	»		244.357.221
4	*Spese generali* (10,722% di 1+2) Incluso l'importo per il fondo incentivante di cui all'art. 47 della L.R. 31/1998 pari a L. 154.000.000	»		1.226.113.884
5	I.V.A.	»		2.494.032.866
	Totale complessivo . . .			15.400.000.000

Art. 2.

Realizzazione dell'intervento e finanziamento

1. L'«Ente» è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, di attuare l'intervento interconnessione tra il ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi secondo il progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza (art. 1).

2. Per l'esecuzione delle opere predette, nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la Tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1741, ed intestata a «Presidente E.A.F. per interconnessione tra il ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi, è a disposizione l'importo complessivo di L. 13.475.000.000, che verrà accreditato all'«Ente», al netto della somma del primo versamento di L. 1.925.000.000 già erogato con atto di determinazione commissariale n. 186 del 4 luglio 2000, con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, nel seguente modo:

Lire 1.925.000.000 con atto di determinazione commissariale successivo all'emissione dell'ordinanza di approvazione del progetto esecutivo;

Lire 4.620.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 3.080.000.000;

Lire 4.620.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 7.700.000.000;

Lire 2.310.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 12.320.000.000.

Art. 3.

1. Per quanto non espressamente previsto dall'atto di affidamento di cui alla citata ordinanza n. 166/1999 nonché alla presente ordinanza, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 14 luglio 2000

Il sub-commissario governativo: DURANTI

00A11139

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 25 luglio 2000.

Modificazioni allo statuto della «F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni» (in breve FATA Assicurazioni S.p.a.), in Roma. (Provvedimento n. 01639).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate al «F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni» (in breve FATA Assicurazioni S.p.a.), con sede in Roma, via Urbana n. 169/A, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 19 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti del FATA Assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 4, 10, 16, 17 e 20 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale del F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni» (in breve FATA Assicurazioni S.p.a.), con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 4 *(Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni).* — Nuovo ammontare del capitale sociale L. 30.000.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 20.000.000.000) diviso in n. 30.000.000 di azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna [a seguito di aumento del capitale per L. 10.000.000.000, da effettuarsi mediante utilizzo della riserva straordinaria del «Ramo Vita», con distribuzione, a titolo gratuito, di una azione del valore nominale di L. 1.000 ogni due azioni possedute]; conseguente nuova determinazione della parte di capitale destinata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita: L. 12.500.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 2.500.000.000);

Art. 10 *(Consiglio di amministrazione).* — Modifica del numero massimo dei componenti il consiglio di amministrazione:

quindici membri (in luogo dei precedenti diciotto membri);

Art. 16 *(Consiglio di amministrazione).* — Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità;

Art. 17 *(Consiglio di amministrazione).* — Indicazione del soggetto preposto alla presidenza del comitato esecutivo: introduzione dell'espressione «presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione» (in relazione alla possibilità, per il consiglio, di delegare altresì proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo);

Art. 20 *(Collegio sindacale).* — Riformulazione dell'articolo in materia di composizione del collegio sindacale, rieleggibilità e compenso dei sindaci: «Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge ... I sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili. Il compenso annuo è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina ...» (in luogo della precedente previsione statutaria: «L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due sindaci supplenti. I sindaci uscenti sono rieleggibili»).

Nuova disciplina in materia di:

a) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;

b) nomina del presidente del collegio sindacale: modalità e criteri;

c) possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione e, se costituito, il comitato esecutivo: modalità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A11141

PROVVEDIMENTO 25 luglio 2000.

Modificazioni allo statuto della Società Reale Mutua di Assicurazioni, in Torino. (Provvedimento n. 01642).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Società Reale Mutua di assicurazioni, con sede in Torino, via Corte d'appello n. 11, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 29 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria dei delegati della Società Reale Mutua di Assicurazioni che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 4, 22, 23, 36, 37, 41 e 42 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 4 *(Costituzione - Oggetto - Sede).* — Ampliamento dell'oggetto sociale - Nuova disciplina:

a) esercizio di tutte le attività connesse all'attività assicurativa, tali dovendosi intendere quelle accessorie o strumentali o funzionali alla medesima;

b) possibilità di compiere ogni operazione di natura commerciale, finanziaria, mobiliare, immobiliare, inerente o utile al perseguimento dell'oggetto sociale: (a titolo esemplificativo) partecipare a società, enti, imprese, raggruppamenti di imprese, accordi, intese, nonché aderire a fondazioni e ad associazioni, anche non riconosciute: modalità.

Soppressione dell'inciso «Tecnica» riferito alla Sezione «Vita» e soppressione dell'ex comma finale relativo alla possibilità di partecipare a società od imprese, anche non mutue, per il raggiungimento delle finalità sociali;

Art. 22 *(Assemblea dei delegati e giunta elettorale).* — Nuova disciplina in materia di convocazione dell'assemblea: possibilità, anche per il collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea dei delegati previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.

Conseguente soppressione dell'inciso «... tre sindaci effettivi ...» in relazione al soggetti altresì abilitati ad attivare la convocazione dell'assemblea tramite domanda;

Art. 23 *(Assemblea dei delegati e giunta elettorale).* — Introduzione dell'inciso «... dal collegio

sindacale o da almeno due sindaci in relazione ai soggetti preposti alla convocazione dell'assemblea dei delegati;

Art. 36 *(Consiglio di amministrazione).* — Nuova disciplina in materia di riunioni del comitato: «Il comitato si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente del consiglio di amministrazione o quando sia convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o da almeno due sindaci».

«Art. 37 *(Assemblea dei delegati e giunta elettorale).* — Nuova disciplina in materia di:

a) raduno del consiglio di amministrazione - ulteriori casi: «... Il consiglio di amministrazione, inoltre, si riunisce ogni qualvolta sia convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o da almeno due sindaci ...»;

b) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse:

modalità della comunicazione, anche qualora «particolari esigenze lo richiedano».

In relazione ai casi di raduno ordinario del consiglio di amministrazione, soppressione delle parole «... od il collegio sindacale» in riferimento ai soggetti altresì abilitati ad attivare riunioni consiliari tramite richiesta;

«Art. 41 *(Collegio dei sindaci).* — Nuova disciplina in materia di:

a) nomina del presidente del collegio sindacale: «Il presidente del collegio sindacale è scelto tra i delegati stessi o fra i soci della Reale Mutua»;

b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale.

In relazione alla composizione del collegio sindacale, modifica del numero dei membri effettivi (tre in luogo dei precedenti cinque);

Art. 42 *(Collegio dei sindaci).* — Riformulazione dell'articolo con introduzione dell'obbligo, per i sindaci, di assistere, altresì, alle riunioni del Comitato esecutivo (in luogo della precedente previsione statutaria «... ed hanno facoltà di intervenire ...»).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A11140

ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE «GALILEO FERRARIS» DI TORINO

DECRETO 10 luglio 2000.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» e al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL PRESIDENTE

Visto lo statuto dell'Istituto approvato con decreto commissariale n. 102, del 2 marzo 1992;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 1 del 4 febbraio 1994, di conferimento di deleghe al presidente e di essa, in particolare, l'art. 1, lettera *g)*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, contenente il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, secondo comma, della detta legge n. 241/1990;

Vista la deliberazione consiliare n. 21/3/1997 del 20 giugno 1997, con cui è stato approvato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la deliberazione consiliare n. 8/1/1998, del 30 aprile 1998, con cui il regolamento in questione è stato integrato con le disposizioni riguardanti i documenti amministrativi di pertinenza dell'Istituto sottratti al diritto di accesso;

Visto il decreto del presidente n. 88/1999 del 22 giugno 1999, con cui è stato modificato l'anzidetto regolamento, come proposto dalla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

Considerato che la detta commissione, nel parere trasmesso con nota Di.CA. n. 7596 del 20 giugno 2000, ha approvato il regolamento con il testo modificato, segnalando, nel contempo, la superfluità degli articoli 13 «Documenti accessibili» e 14 «Norma di riferimento»;

Reputato, pertanto, di procedere nuovamente all'approvazione del regolamento, con il testo privo delle due disposizioni su indicate;

Udito il parere del direttore generale;

Decreta:

1. Di approvare e di emanare il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel testo dell'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato di pagine quindici).

2. Di provvedere alla pubblicazione del regolamento medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 10 luglio 2000

Il presidente: LESCHIUTTA

ALLEGATO

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris" e al diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento

L'Istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris" (di seguito denominato IEN) informa la propria attività amministrativa a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, uniformandosi ai principi e alle disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia e, in particolare, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente regolamento è adottato al fine di stabilire il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto e i Settori responsabili, per ciascun procedimento, degli adempimenti d'occorrenza e dell'adozione del provvedimento finale, nonché per individuare le categorie di documenti amministrativi sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Le norme del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi, sia che conseguano obbligatoriamente a un'iniziativa di parte diretta a ottenere provvedimenti di competenza dell'IEN, sia che debbano essere promossi d'ufficio, ai sensi del 1° comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

I procedimenti di competenza dell'IEN si concludono con un provvedimento emanato nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento. Esse contengono, altresì, l'indicazione del Settore competente.

In caso di mancata inclusione del procedimento nelle anzidette tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra disposizione legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui al 3° comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

Art. 2 - Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'IEN abbia conoscenza del fatto o della situazione da cui sorge l'obbligo di provvedere.

Qualora l'atto propulsivo promani da altra amministrazione, il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'IEN, della relativa documentazione.

Ove la documentazione risulti irregolare o incompleta, se ne dà comunicazione all'amministrazione inviante entro sessanta giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi, la nuova decorrenza parte dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 3 - Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda, che dev'essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'IEN, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati. La domanda è esente dall'imposta di bollo e dev'essere corredata dalla prevista documentazione, da cui risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento ai fini dell'adozione del provvedimento.

La data di ricevimento è attestata dal timbro di arrivo dell'IEN.

All'atto del ricevimento della domanda, è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui al 2° comma dell'art. 8 della legge n. 241/1990. Le dette indicazioni sono, comunque, fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 e all'art. 6 del presente regolamento. Per le domande inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita da tale avviso.

Nei casi in cui la domanda dell'interessato non sia formulata con le modalità stabilite o non risulti corredata della prescritta documentazione, se ne dà comunicazione a colui che ha presentato l'istanza entro sessanta giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando le cause della irregolarità o

della incompletezza e lo si invita a perfezionare la richiesta. In questi casi, il termine iniziale ricomincia a decorrere dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

L'interessato, per l'esibizione di atti o documenti, può usufruire delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui alla detta legge n. 15/1968 e successive modificazioni e integrazioni. Egli può, altresì, rilasciare dichiarazione ai sensi del 2° comma dell'art. 18 della legge n. 241/1990, in applicazione del quale il responsabile del procedimento provvederà d'ufficio all'acquisizione degli atti.

Art. 4 - Settori responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

Salvo differente determinazione, il Settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del relativo provvedimento finale è il Settore così come risulta individuato nell'allegato n. 1 al presente regolamento.

Art. 5 - Responsabile del procedimento

Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento è il responsabile preposto al Settore riconosciuto competente.

Il responsabile del Settore può affidare ad altro dipendente addetto al Settore medesimo la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Se in un procedimento amministrativo intervengono più Settori, ciascun Settore è responsabile degli atti di sua competenza e per il tempo allo stesso assegnato per lo svolgimento degli adempimenti di spettanza.

Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge n. 241/1990 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 - Comunicazione dell'inizio del procedimento

L'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

L'informazione dell'avvio del procedimento ai soggetti di cui al 1° comma del presente articolo è data mediante comunicazione personale, contenente le indicazioni di cui al 2° comma dell'art. 8 della legge n. 241/1990. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, la su indicata comunicazione personale potrà essere sostituita da forme di pubblicità che verranno di volta in volta stabilite dall'IEN, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 della legge n. 241/1990.

L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere solamente dai soggetti nel cui interesse la comunicazione è prevista, mediante segnalazione scritta al Direttore generale dell'IEN, il quale fornirà gli opportuni chiarimenti o adotterà le misure necessarie, entro il termine massimo di dieci giorni.

Art. 7 - Partecipazione al procedimento: visione degli atti; atti di intervento

La visione degli atti avviene presso il Settore che ha formato il documento o che lo detiene in forma stabile, nei giorni e nell'orario che verranno stabiliti dall'IEN. All'atto della visione è consentito prendere appunti e trascrivere, in tutto o in parte, i documenti in visione. Salva, comunque, l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo in cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o alterarli.

E' consentito il rilascio di copia dei documenti, previo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia d'imposta di bollo.

Con la comunicazione di avvio del procedimento, comunque, sono rese note agli interessati le modalità per prendere visione degli atti.

Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare, in conformità all'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241/1990,

memorie scritte e documenti, entro e non oltre il ventesimo giorno dall'avviso del procedimento. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può, comunque, determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 8 - Termini finali del procedimento

I termini entro i quali per ciascun tipo di procedimento dev'essere emesso il provvedimento finale sono indicati nelle tabelle allegate e iniziano a decorrere dalla data dell'avvio del procedimento: tali termini, tuttavia, non decorrono qualora il procedimento sia promosso con istanza irregolare o priva, totalmente o parzialmente, della prescritta documentazione (si veda, a tal proposito, il 2° comma del precedente art. 7).

I termini per la conclusione dei procedimenti sono comprensivi dei tempi normalmente necessari per l'acquisizione dei pareri obbligatori e si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data di ricevimento della comunicazione.

I termini per la conclusione del procedimento rimangono sospesi, oltre che nelle ipotesi enunciate nel susseguente art. 10 del presente regolamento:

- nei casi in cui, per la prosecuzione del procedimento, debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per il detto adempimento;
- se, al fine di completare l'istruttoria, al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 16 e 17 della legge n. 241/1990, sia necessario acquisire l'occorrente documentazione presso amministrazioni differenti dall'IEN, per il periodo intercorrente fra la richiesta dell'atto e l'acquisizione dello stesso.

Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati, si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

Il Direttore generale, con atto motivato e comunicato al Consiglio di amministrazione, può stabilire termini più ampi rispetto a quelli previsti, da pubblicizzare opportunamente, per comprovate impossibilità rappresentate dal responsabile del procedimento, quali:

- per consentire la graduale eliminazione di particolari situazioni di arretrato;
- per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 9 - Significato del termine nelle fattispecie di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto

Quando la legge o il regolamento preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato periodo di tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce, altresì, il termine entro il quale l'IEN deve adottare la propria determinazione esplicita. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto che si riferiscono alle fattispecie contenute nelle tabelle allegate, i termini ivi indicati si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 10 - Tempi per l'acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti appositi

Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il relativo parere non sia emesso entro il termine stabilito da disposizioni di legge o di regolamento ovvero entro i termini previsti in via suppletiva dal 1° e dal 4° comma dell'art. 16 della legge n. 241/1990, l'IEN richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, comunica agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può, comunque, essere superiore ad altri centottanta giorni.

Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui al 1° e al 3° comma dell'art. 17 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al 1° comma del suindicato art. 17 e ne dà comunicazione agli interessati. In tali casi, il termine per concludere il procedimento rimane sospeso per il tempo necessario ad acquisire la valutazione tecnica obbligatoria e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a centottanta giorni.

Art. 11 - Documenti sottratti all'accesso per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese

Ai sensi dell'art. 24, 2° comma, lett. d), della legge n. 241/1990 e dell'art. 8, 5° comma, lett. d), del D.P.R. n. 352/1992, in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni garantendo, peraltro, ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti amministrativi:

a) documentazione relativa ad accertamenti medici e alla salute delle persone, ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;

b) rapporti informativi, nonché note personali caratteristiche, a qualsiasi titolo compilate, riguardanti dipendenti dell'IEN, diversi dal richiedente, per le parti contenenti notizie riservate;

c) documentazione caratteristica, matricolare e quella concernente situazioni private del personale dipendente;

d) documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa possano desumersi informazioni di carattere riservato;

e) documentazione riguardante la concessione di sussidi e provvidenze per effetto di particolari motivazioni connesse allo stato di necessità e/o di salute, limitatamente ai motivi;

f) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;

g) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese e associazioni comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

h) dati e risultati di ricerche relative a convenzioni, contratti e servizi prestati dai ricercatori e dalle strutture dell'IEN, ivi compresi i risultati delle perizie tecniche affidate dall'autorità giudiziaria all'IEN o a dipendenti dell'ente medesimo.

Sono, inoltre, inaccessibili: i verbali delle riunioni degli organi collegiali dell'IEN, nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso.

Sono, altresì, esclusi dall'accesso i documenti relativi ai rapporti di patrocinio legale, sempre che a essi non si faccia riferimento nei provvedimenti

conclusivi dei procedimenti, nonché tutti quegli atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o dalla cui diffusione potrebbe concretizzarsi violazione del segreto istruttorio.

Art. 12 - Differimento

Ai sensi dell'art. 24, 6° comma, della legge n. 241/1990 e dell'art. 8, 2° e 3° commi, del D.P.R n. 352/1992, l'IEN ha la facoltà di differire l'accesso ai documenti amministrativi fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. L'accesso ai seguenti documenti sarà così differito:

a) documentazione attinente alle procedure concorsuali: sino all'esaurimento dei relativi procedimenti. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli e copia della propria scheda di valutazione dei titoli posseduti;
b) documentazione attinente alle procedure per la scelta del contraente ai fini dell'acquisizione di beni, servizi e opere: sino al formale affidamento della realizzazione dell'opera o della effettuazione della fornitura;
c) documentazione attinente alle segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni: sino alla conclusione della relativa attività istruttoria;
d) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari o concernente l'istruzione di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente: sino alla conclusione dei relativi procedimenti o della relativa attività istruttoria;
e) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa e di cessazione dal servizio: sino alla conclusione dei relativi procedimenti.

Art. 13 - Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

Ogni integrazione e modificazione ritenuta necessaria al presente regolamento di attuazione verrà adottata con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione dell'IEN e sottoposta al preventivo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 14 - Forme di pubblicità ed entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all'albo dell'ente ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Si utilizzano le medesime forme e modalità per le successive modifiche e integrazioni.

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Tabella dei procedimenti amministrativi annessa al regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Procedimento	*Termine giorni*	*Note*
Convocazione del Consiglio di Amministrazione	5	
Trasmissione dei verbali approvati ai componenti del Consiglio di Amministrazione	15	
Trasmissione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione agli organi vigilanti	30	
Stipulazione di convenzioni e accordi di collaborazione scientifica, di contratti di ricerca finalizzata e di ricerca applicata	60	Termine decorrente dalla data della deliberazione consiliare di approvazione
Richiesta di difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato in sede giurisdizionale	30	
Approvazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione	–	Nella prima adunanza successiva
Convocazione del Consiglio Scientifico	5	
Approvazione dei verbali delle riunioni del Consiglio scientifico	–	Nella prima adunanza successiva
Stesura di certificati, relazioni e rapporti di prova su componenti, apparecchiature e impianti	60	Termine decorrente dalla data di ultimazione della prova

Tabella dei procedimenti amministrativi
annessa al regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241

SETTORE AFFARI DEL PERSONALE

Procedimento	*Termine giorni*	*Note*
Provvedimenti relativi a procedure concorsuali nelle diverse fasi di svolgimento	30	I 30 gg sono riferiti allo svolgimento di ogni singola fase
Procedure di assunzione dovute alla applicazione di disposizioni legislative	30	I 30 gg sono riferiti allo svolgimento di ogni singola fase
Estinzione del rapporto d'impiego	30	
Attribuzione del trattamento provvisorio di pensione (dipendenti con iscrizione INPDAP)	60	
Concessione del congedo straordinario	30	
Collocamento in aspettativa	30	
Rilevazione assenza ingiustificata	15	
Autorizzazione a risiedere fuori sede	30	
Autorizzazione ad assumere incarichi	30	
Autorizzazioni di permessi straordinari per frequenza di corsi di studio	30	
Comunicazioni di provvedimenti agli interessati	30	
Rilascio di dichiarazioni, certificati, stati di servizio	30	Termine iniziale: data ricezione istanza

segue SETTORE AFFARI DEL PERSONALE

Procedimento	*Termine giorni*	*Note*
Liquidazione di competenze fisse e accessorie del personale	Prima scadenza stipendiale successiva a 30 gg	Termine iniziale: data in cui matura il diritto
Erogazione del trattamento economico ordinario	Prima scadenza stipendiale successiva a 30 gg	Termine iniziale: data in cui matura il diritto
Erogazione del trattamento economico accessorio	Prima scadenza stipendiale successiva a 30 gg	Termine iniziale: data in cui matura il diritto
Esame dell'istanza di ricongiunzione dei servizi CPDEL-INPS ai fini pensionistici (adempimenti istruttori)	30	Termine iniziale: data ricezione istanza
Esame dell'istanza di riscatto, a fini pensionistici, dei periodi di studi universitari e post-laurea: adempimenti istruttori	30	Termine iniziale: data ricezione istanza

Tabella dei procedimenti amministrativi
annessa al regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241

SETTORE SERVIZI PATRIMONIALI E CONTABILI

Procedimento	*Termine giorni*	*Note*
Predisposizione del bilancio preventivo	–	Termini fissati per legge
Predisposizione del conto consuntivo	–	Termini fissati per legge
Predisposizione della dichiarazione IVA	–	Termini fissati per legge
Predisposizione della dichiarazione IRPEG	–	Termini fissati per legge
Espletamento di gare pubbliche per fornitura di beni e servizi: – pubblicazione dei bandi di gara – esame delle richieste di partecipazione – invito a produrre offerta – esame delle offerte e aggiudicazione – comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione	120	Dalla pubblicazione dell'avviso di gara
Adempimenti successivi all'aggiudicazione: – stipulazione del contratto	60	Termine decorrente dalla data di consegna dei documenti da parte del contraente
Adempimenti successivi all'aggiudicazione: – liquidazione delle fatture per il pagamento del prezzo	30	Dal ricevimento del documento di collaudo

segue SETTORE SERVIZI PATRIMONIALI E CONTABILI

Procedimento	*Termine giorni*	*Note*
Acquisizione di beni e di servizi mediante trattativa privata: – invito a produrre offerta – esame delle offerte e affidamento – stipulazione del contratto	90	Dall'invito a produrre l'offerta
Acquisizione di beni e di servizi mediante trattativa privata: – liquidazione delle fatture per il pagamento del prezzo	30	Dal ricevimento del collaudo

00A11212

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 13 luglio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto rettorale 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1996, relativo all'istituzione, presso l'Università degli studi di Cagliari, della facoltà di lingue e letterature straniere, quale trasformazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero;

Visto il decreto rettorale n. 2331 del 12 ottobre 1998 relativo al riordinamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Vista la delibera della facoltà di lingue e letterature straniere del 15 luglio 1999 con la quale è stato proposto l'inserimento nel corso di laurea della disciplina di «Filologia italiana»;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico che, rispettivamente, in date 30 settembre 1999 e 14 ottobre 1999 hanno approvato la suddetta proposta;

Vista la proposta di modifica formulata al M.U.R.S.T. dalle autorità accademiche di questa Università, con nota 6284 del 2 novembre 1999, intesa ad ottenere l'inserimento della disciplina di «Filologia italiana» nel corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Vista la nota ministeriale n. 603 del 6 aprile 2000 contenente il parere favorevole espresso dal Consiglio nazionale universitario nella adunanza del 16 marzo 2000;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in lingue e letterature straniere, afferente alla facoltà di lingue e letterature straniere, di cui all'art. 61 dello statuto, è integrato con il seguente insegnamento:

n. 40 «Filologia italiana» (L11B).

Art. 2.

L'insegnamento di «Filologia italiana» è inserito nell'area delle lingue e letterature straniere, tra gli insegnamenti di: «Francesistica» e «Iberistica» e nell'area delle scienze filosofiche.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 13 luglio 2000

p. *Il rettore:* MISTRETTA

00A11138

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 26 luglio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto l'art. 6 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Messina, emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997;

Vista la deliberazione del senato accademico del 29 novembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 2 febbraio 2000;

Decreta:

Lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Messina è così modificato:

Articolo uico

Nell'art. 9, titolo II, dopo il V capoverso, con scorrimento della numerazione dei capoversi successivi, è inserito il nuovo seguente capoverso: «6) Fanno, altresì, parte del senato accademico, in rappresentanza della classe studentesca, n. 3 studenti eletti secondo le modalità di cui al regolamento per l'elezione delle rappresentanze in seno agli Organi collegiali dell'ateneo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 26 luglio 2000

p. *Il rettore:* FERLAZZO

00A11142

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 30 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95-101;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 15 settembre 1999, del consiglio di amministrazione del 9 dicembre 1999 e del Senato accademico dell'11 febbraio 2000 concernenti il riordino delle scuole di specializzazione in audiologia e in foniatria in un'unica scuola di specializzazione in «audiologia e foniatria»;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 aprile 2000 in merito al riordino delle scuole di specializzazione in audiologia e in foniatria in unica scuola di specializzazione in «audiologia e foniatria»;

Decreta:

L'allegato *C* - strutture per la didattica - allo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» è ulteriormente integrato e/o modificato come segue:

STRUTTURE PER LA DIDATTICA

FACOLTÀ, CORSI DI LAUREA, CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Scuole di specializzazione.

Facoltà di medicina e chirurgia:

la scuola di specializzazione in «audiologia» e quella in «foniatria» sono soppresse e sostituite con l'inserimento dell'unica scuola di specializzazione in «audiologia e foniatria».

Napoli, 30 giugno 2000

p. *Il rettore:* BUCCI

00A11136

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 26 luglio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549 e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare la parte IV «Ordinamento didattico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali — Corso di laurea in scienze ambientali»;

Visto lo statuto di autonomia di questa Università emanato a norma degli articoli 6 e 16 della legge n. 168/1989 ed entrato in vigore il 27 agosto 1996, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 recante «Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione universitaria»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica» di prot. 1/1998 del 16 giugno 1998 la quale, tra l'altro, stabilisce che: «In attesa degli ulteriori provvedimenti attuativi dell'autonomia didattica è eccezionalmente autorizzata, limitatamente all'a.a. 1998/1999, l'attivazione — con riserva di successiva verifica e adeguamento in base agli emanandi decreti di area — di corsi di nuova istituzione per i quali non sussistano ordinamenti didattici vigenti, purché risulti acquisito il parere favorevole del Comitato universitario di coordinamento, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25»;

Vista la programmazione relativa al piano triennale 1998-2000 deliberata dagli Organi di questa Università e debitamente corredata dal parere favorevole del Nucleo di valutazione interno, e trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il tramite del Comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio (CRUL) in data 22 giugno 1998, in osservanza al decreto ministeriale 6 marzo 1998 e alle note ministeriali n. 688 del 29 aprile 1998 e n. 799 del 14 maggio 1998;

Rilevato che questa Università, nell'ambito del predetto piano triennale 1998-2000 — obiettivo *i)* del decreto ministeriale 6 marzo 1998, ha previsto l'attivazione dell'indirizzo marino, in aggiunta al già istituito ed attivato indirizzo terrestre, del corso di laurea in scienze ambientali presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, approvandone il relativo ordinamento degli studi come proposto dal Consiglio della predetta facoltà;

Preso atto che in data 23 dicembre 1999 è stata stipulata ai sensi dell'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, la convenzione con il comune di Civitavecchia per l'attivazione del triennio dell'indirizzo marino del corso di laurea in scienze ambientali a partire dall'anno accademico 1999/2000;

Vista la proposta di modifica statutaria trasmessa dal preside della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 16 giugno 2000 giusta deliberazione del consiglio di facoltà del 14 dicembre 1999 e del 26 gennaio 2000, formulata dal consiglio di corso di laurea in scienze ambientali ai fini dell'inserimento nell'ordinamento didattico della facoltà dell'indirizzo marino del corso di laurea in scienze ambientali;

Considerato che la citata propostùa di modifica statutaria, formulata nei termini di cui alla tabella XXXV (Corso di laurea in scienze ambientali) dell'ordinamento didattico universitario approvata con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1989), ripropone con maggior dettaglio l'ordine degli studi predisposto dal consiglio di facoltà in occasione della presentazione della proposta di attivazione dell'indirizzo marino del corso di laurea in scienze ambientali nell'ambito del piano triennale di sviluppo 1998-2000;

Considerato che la predetta tabella XXXV dell'ordinamento didattico universitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 è stata soppressa e sostituita dalla nuova tabella XXXV con decreto ministeriale 19 luglio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1996);

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1;

Considerato che questo Ateneo non dispone ancora del Regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2000, ed in particolare l'art. 13, comma 1, che dispone: «Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alle disposizioni del presente regolamento e del decreto ministeriale che individua le classi relative ai predetti corsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*»;

Considerato che, nell'attuale quadro di transitorietà in materia di ordinamenti didattici, appare opportuno al momento procedere alla modifica dell'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze ambientali per l'istituzione dell'indirizzo marino mediante l'adozione della precedente tabella XXXV in quanto, essendo tale tabella ancora utilizzata per l'indirizzo terrestre già istituito presso questa Università, si realizza la razionaliz-

zazione della programmazione didattica dei due indirizzi del corso di laurea essendo il biennio degli indirizzi stessi identico;

Preso atto che sia il senato accademico che il consiglio di amministrazione, nelle sedute del 18 luglio 2000, nel ribadire l'orientamento già precedentemente espresso, hanno condiviso le sopra elencate considerazioni nell'interesse specifico dell'utenza studentesca;

Decreta:

Per i motivi esposti in premessa, l'ordinamento didattico dell'Università degli studi della Tuscia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549 e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente modificato come segue:

all'art. 1 della parte I — «Disposizioni generali», relativamente al corso di laurea in scienze ambientali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, si aggiunge in parentesi (indirizzi terrestre e marino);

alla titolazione dell'art. 38 si aggiunge in parentesi «(indirizzi terrestre e marino)»;

l'art. 38 viene così modificato:

1° capoverso: si aggiunge in parentesi (indirizzi terrestre e marino) e si eliminano le parole «nell'indirizzo con due orientamenti: chimico e biologico»;

7° capoverso: si modifica e aggiunge: «Per gli indirizzi terrestre e marino sono previsti...»;

8° capoverso: si eliminano le parole in parentesi: (chimico e biologico);

prima dell'ultimo capoverso dell'art. 38 si aggiunge: indirizzo: marino.

Titolo conseguibile: laurea in scienze ambientali (indirizzo marino).

Orientamenti: risorse biotiche; inquinamento; gestione dell'ambiente marino.

Le seguenti dodici discipline di indirizzo distribuite sette nel terzo anno, quattro nel quarto e una del quinto anno, per complessivi dodici esami, comportano un monte orario per l'attività didattica complessiva di 1020 ore.

III Anno:

1 - chimica analitica;

2 - ecologia applicata;

3 - metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;

4 - teoria e applicazione delle macchine calcolatrici;

5 - oceanografia biologica;

6 - oceanografia chimica;

7 - laboratorio di ecologia applicata (2+7 = esame integrato).

IV Anno:

1 - oceanografia e meteorologia;

2 - sedimentologia;

3 - geologia marina;

4 - laboratorio di strumentazione oceanografica.

V Anno:

1 - principi di valutazione di impatto ambientale.

Anche per dette discipline è da prevedere un numero di ore di esercitazioni pratiche con le stesse modalità previste per il biennio propedeutico.

Elenco complementari:

1) analisi chimica strumentale;
2) analisi costi-benefici;
3) analisi degli inquinamenti;
4) biochimica applicata;
5) chemiometria;
6) chimica dell'ambiente;
7) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
8) chimica del restauro;
9) chimica del terreno;
10) chimica fisica;
11) chimica tossicologica;
12) cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente;
13) diritto comparato dell'ambiente;
14) diritto regionale e degli enti locali;
15) ecologia applicata;
16) economia dei processi produttivi;
17) economia dello sviluppo, e tutela dell'ambiente;
18) ecotossicologia;
19) esercitazioni di preparazioni chimiche;
20) geografia fisica;
21) geochimica;
22) istituzioni e politica dell'ambiente;
23) metodi e tecniche di antinquinamento;
24) metodi e tecniche di disinquinamento;
25) modelli matematici;
26) pianificazione ed assetto del territorio;
27) politica economica dell'ambiente;
28) radioattività;
29) radiochimica ambientale;
30) tossicologia e controllo degli inquinanti;
31) tutela dei beni artistici e monumentali;
32) tutela dei parchi e delle risorse naturali;
33) chimica fisica ambientale;
34) geomorfologia;
35) algologia;
36) batteriologia;
37) biochimica cellulare;
38) biochimica industriale;
39) biochimica macromolecolare;
40) biofisica;
41) biologia cellulare;
42) biometria;
43) chimica analitica strumentale;

44) chimica degli alimenti;
45) chimica delle sostanze organiche naturali;
46) chimica fisica biologica;
47) complementi di chimica organica;
48) conservazione della natura e delle sue risorse;
49) primatologia;
50) protozoologia;
51) entomologia;
52) enzimologia;
53) etologia;
54) etologia applicata;
55) evoluzione biologica;
56) fisiologia comparata;
57) biogeografia;
58) genetica delle popolazioni;
59) geobotanica;
60) idrobiologia e pescicoltura;
61) igiene degli alimenti;
62) igiene ambientale;
63) laboratorio di microbiologia e serologia;
64) metodi fisici di biologia;
65) micologia;
66) microbiologia ambientale;
67) microbiologia industriale;
68) mutagenesi ambientale;
69) radiobiologia;
70) scienza dell'alimentazione;
71) tossicologia;
72) zoocolture;
73) zoogeografia;
74) zoologia applicata;
75) zoologia sistematica;
76) zoologia dei vertebrati;
77) antropologia;
78) biochimica;
79) biopedologia;
80) conservazione e protezione della natura;
81) fisiologia vegetale;
82) genetica;
83) genetica di popolazioni;
84) geografica economica;
85) gestione delle risorse idriche;
86) idrobiologia;
87) igiene;
88) istituzioni e politica comunitaria dell'ambiente;
89) limnologia;
90) ricerca operativa e pianificazione delle risorse;
91) sistematica animale;
92) sistematica vegetale;
93) algologia;
94) biochimica comparata;
95) biologia della pesca ed acquacoltura;
96) biologia delle popolazioni umane;
97) biologia dello sviluppo;
98) ecologia animale;
99) ecologia microbica;
100) ecologia vegetale;
101) embriologia comparata;
102) neurobiologia comparata;
103) paleobotanica;
104) paleontologia;
105) palinologia;
106) parassitologia generale;
107) fisiologia cellulare;
108) fitogeografia;
109) genetica molecolare;
110) genetica umana;
111) laboratorio di metodologie botaniche;
112) laboratorio di metodologie genetiche;
113) laboratorio di metodologie zoologiche;
114) micologia;
115) ultrastrutture vegetali;
116) zoologia;
117) biochimica degli organismi marini;
118) biologia marina;
119) biologia molecolare;
120) biotecnologie animali marine;
121) chimica degli inquinanti;
122) ecologia marina;
123) fisiologia degli organismi marini;
124) inquinamento e depurazione dell'ambiente marino;
125) laboratorio di analisi chimica;
126) microbiologia marina;
127) simbiosi ed associazioni animali;
128) zoologia marina;
129) chimica delle sostanze organiche naturali (marine);
130) microbiologia ambientale (marina);
131) biofisica ambientale (marina);
132) ecologia degli ambienti marini;
133) sistematica delle alghe;
134) biologia della pesca e dell'acquacoltura;
135) diritto del mare;
136) protezione dell'ambiente marino;
137) economia delle risorse biotiche marine;
138) acquacoltura e maricoltura;
139) regime e protezione dei litorali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 26 luglio 2000

Il rettore: MANCINI

00A11137

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Attestato di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 21 luglio 2000 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza per merito civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) Sergio Santagata 21 aprile 1998 - Roma «Con generoso slancio e pronta determinazione, accorreva in aiuto di una giovane che aveva tentato il suicidio scongiurando così più gravi conseguenze».

2) Massimiliano Cappello 5 settembre 1998 - Mollarella di Licata (Agrigento) «Con generoso slancio e grave rischio personale, nonostante le avverse condizioni meteo-marine, non esitava a tuffarsi in mare in soccorso di due bambine e di un uomo in procinto di annegare».

Con decreto del Ministro dell'interno del 21 luglio 2000 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile al capitano Alessio Parziale con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e spirito di abnegazione si adoperava per portare in Italia per le necessarie cure, nove bambini bosniaci gravemente feriti, provvedendo poi anche al loro rientro in patria». 1995 - Bosnia - Italia

00A11143

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 9 agosto 2000

Dollaro USA	0,8973
Yen giapponese	96,81
Dracma greca	337,10
Corona danese	7,4568
Corona svedese	8,3125
Sterlina	0,59780
Corona norvegese	8,0670
Corona ceca	35,297
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,68
Zloty polacco	3,9174
Tallero sloveno	208,5574
Franco svizzero	1,5443
Dollaro canadese	1,3351
Dollaro australiano	1,5503
Dollaro neozelandese	1,9855
Rand sudafricano	6,2676

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A11338

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinnovo della concessione mineraria per manganese denominata «Valgraveglia», nel territorio del comune di Nè

Con decreto ministeriale 7 giugno 2000 la concessione mineraria per manganese denominata «Valgraveglia», sita nel territorio del comune di Nè, provincia di Genova, di cui è titolare la società SIL. MA. S.r.l., con sede in località Pian di Fieno nel comune di Nè - codice fiscale 00809090103 - è rinnovata per anni quattro a decorrere dal 30 gennaio 1998 e la relativa area è ridotta da ha 243 a ha 64 (sessantaquattro ettari).

00A11282

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL «SACRO CUORE» DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti del regolamento relativo alla disciplina della procedura di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti vacanti di professore di ruolo di prima fascia, di professore di ruolo di seconda fascia e di ricercatore universitario, emanato con decreto rettorale n. 702 del 23 giugno 1999, come previsto dagli articoli 1, comma 2, e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto universitario di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di medicina e chirurgia:

ruolo universitario da ricoprire: professore di prima fascia;

settore scientifico disciplinare: E05A biochimica;

sede di servizio: Roma;

disciplina di riferimento: chimica e biochimica;

tipologia di impegno scientifico-didattico:

a) esperienza didattica nell'insegnamento della chimica e propedeutica biochimica per la facoltà di medicina e chirurgia

b) esperienza organizzativa e direzionale di strutture di ricerca scientifica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Alle domande dovranno essere allegati:

curriculum dell'attività didattica, scientifica e professionale;

elenco dei titoli posseduti alla data della domanda;

elenco delle pubblicazioni;

le pubblicazioni ed i lavori che si intende far valere per la valutazione comparativa;

certificazione attestante i dati stipendiali in godimento all'atto della domanda, ai soli fini del corretto inquadramento stipendiale.

00A11197

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 22 settembre 1998 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università» dell'Università di Messina. (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 28 ottobre 1998)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe: pubblicato alla pag. 71, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... *L258*;», leggasi: «... *L25B*;».

00A11198

Comunicato relativo al decreto rettorale 10 novembre 1999 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università» dell'Università di Messina. (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2000)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe: pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* sono da apportare le seguenti rettifiche: a pag. 16, all'interno del II anno, al punto 2) la disciplina «Teoria e tecnica del linguaggio(L26B): semestrale» va sostituita con «Teoria e tecnica del linguaggio *cinematografico* (L26B): semestrale»; a pag. 18, la disciplina «*lingua* informatica, L09A» va sostituita con «*linguistica* informatica, L09A» e la disciplina «*merceologia* e tecnica del lavoro di gruppo, M09W» va sostituita con «*metodologia* e tecnica del lavoro di gruppo, M09W».

00A11199

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651186/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**508.000**
- semestrale	L.	**289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	**416.000**
- semestrale	L.	**231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	**115.500**
- semestrale	L.	**69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**107.000**
- semestrale	L.	**70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**273.000**
- semestrale	L.	**150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**106.000**
- semestrale	L.	**68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**267.000**
- semestrale	L.	**145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	**1.097.000**
- semestrale	L.	**593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	**982.000**
- semestrale	L.	**520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 1 8 6 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77